

PARTERRE

## Sony, Panasonic, Sanyo: multa da 166 milioni per cartello pile

L'Antitrust Ue ha multato per 166 milioni di euro le società giapponesi Sony, Panasonic e Sanyo per le batterie agli ioni di litio ricaricabili. Violando le regole europee a tutela dei consumatori le tre società e Samsung hanno coordinato i prezzi e hanno scambiato informazioni sensibili sulle vendite di batterie usate nei computer portatili e nei telefoni mobili. Samsung non è stata multata perché ha denunciato l'esistenza del cartello alla Commissione europea. Tutti i gruppi hanno riconosciuto la loro partecipazione e hanno accettato una transazione beneficiando così di una riduzione della multa. Le batterie agli ioni di litio sono comunemente usate per i dispositivi elettronici ed elettrici portatili. Ne esistono di tre tipi diversi e quelli cilindrici sono usati per i laptop e altri dispositivi elettronici, mentre i smartphone e tablet sono dotati di batterie agli ioni di litio prismatici o polimerici. In particolare, le società concordavano il rialzo temporaneo dei prezzi nel periodo tra il 2004 e il 2007 per fronteggiare un rialzo potenziale del prezzo del cobalto, materia prima usata per la produzione delle batterie, e si scambiavano informazioni sensibili per le strategie commerciali. (Ri.Ba.)

## Doppia scommessa di Intesa su petrolio e gas russi

La campagna di Russia di Intesa Sanpaolo procede a passo accelerato. La banca italiana ha annunciato ieri di aver sottoscritto un accordo di finanziamento per 750 milioni di euro destinati alla costruzione di Yamal Lng, maxi-impianto siberiano per la produzione di gas naturale liquefatto, controllato dalla russa Novatek e partecipato dalla francese Total e dalla cinese Cnooc. In tutto sono due linee di credito della durata di circa 15 anni, garantite dalla Sace per 400 milioni (che andranno a favore di contratti di subfornitura per 20 imprese italiane) e dalla francese Coface per il restante importo. Il colpo grosso di Intesa Sanpaolo riguarda tuttavia Rosneft, la maggior compagnia petrolifera russa: la banca tricolore - già arruolata da Mosca come advisor per la privatizzazione - è stata anche il "principale finanziatore" dell'acquisizione del 19,5% della società da parte del fondo sovrano del Qatar (Qia) ed i Glencore. È stato quest'ultima a rivelarlo, precisando che sui 10,2 miliardi di euro pagati ai russi, la parte cash - 7,4 miliardi - è finanziata da un pool di banche, di cui fanno parte anche istituti russi. Secondo fonti Reuters, da Intesa verrebbe «significativamente più della metà» della cifra. (S.Bel.)

## Erg lascia l'indice «oil & gas» di Piazza Affari

Anche in Piazza Affari la Erg diventa sempre più "verde". L'azienda guidata dalla famiglia Garrone e Mondini ha comunicato, in linea con una precedente nota di Borsa italiana, che, a partire da lunedì prossimo, la classificazione Icb (Industry classification benchmark) dell'azienda varierà da "petrolio e gas naturale" a "servizi pubblici"; in particolare rientrerà nel sotto-settore "elettricità alternativa", passando quindi dall'indice Ftse Italia all-share "Oil & gas" a quello "Utilities". Il passaggio alla nuova classificazione, sottolinea la stessa Erg, «rappresenta il riconoscimento finale del profondo cambiamento di business operato in questi anni dal gruppo Erg, che oggi si posiziona come un primario produttore indipendente di energia elettrica prevalentemente da fonti rinnovabili». Grazie a questo cambio di posizionamento, insomma, Erg porta a termine un processo di trasformazione che era stato avviato circa dieci anni fa. (R.d.F.)

## Banche. Uno studio di Excellence Consulting Taglio sportelli non basta per migliorare redditività

Mara Monti  
MILANO

Ridurre il numero degli sportelli e dei dipendenti aiuta ad aumentare la redditività del sistema bancario italiano, ma non basta. A dirlo è una ricerca della società di consulenza di Milano del settore bancario e assicurativo, Excellence Consulting secondo la quale in primo luogo bisogna agire «sulla capacità di generare ricavi».

A sollevare il nodo dimensionale del sistema bancario era stato il presidente della Bce, Mario Draghi quando lo scorso settembre dichiarò che «nell'Eurozona ci sono troppe banche», un'affermazione che fa da corollario alla bassa redditività del sistema bancario. Poi era venuto il turno dell'ex premier Matteo Renzi quando da Cernobio aveva tuonato che in Italia «ci sono più poltrone e filiali che nel resto del mondo».

Quanti sono i dipendenti e gli sportelli in Italia? Secondo l'ultimo rapporto Mediobanca sulle banche, su 488 istituti di credito, a fine 2015 gli sportelli si attestano a 28.515 e i dipendenti 291.658. Ciò corrisponde a una diffusione in Italia di 50 sportelli ogni 100 mila abitanti, più numerosi rispetto ai 40 della media Ue. Partendo da questi dati, la società di consulenza ha calcolato che se si tagliassero 6 mila filiali e 60 mila dipendenti per adeguare il sistema bancario italiano alla media europea «il risparmio sarebbe di circa 4,5 - 5,0 miliardi di euro in costi del lavoro e 14 - 15 mila euro di maggiori redditi netti all'anno per dipendente».

Un'ipotesi estrema che solo in questo caso renderebbe le nostre banche più competitive rispetto alle banche tedesche, meno ri-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito. Coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi, Bper e Credem ampiamente sopra le soglie minime imposte dalla Bce

# Banche, gli «Srep» premiano le big

## I primi dati mostrano margini di capitale ampi rispetto alle richieste della vigilanza

Luca Davi

All'appello mancano ancora alcune delle minori (e più malandate) banche italiane. Ma dalle prime sessioni d'esame dello Srep, il processo della Bce che ogni anno monitora lo stato di salute in termini di requisiti patrimoniali e di gestione dei rischi, le principali banche italiane escono a pieni voti. Ieri alcuni istituti come Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi, Bper e Credem hanno infatti il velo sulle richieste di patrimonializzazione minima avanzate dalla Bce per il 2017. E tutte presentano livelli di Cei 1 ratio (ovvero i coefficienti patrimoniali frutto del rapporto tra capitale di maggiore qualità e gli attivi ponderati per il rischio) ampiamente sopra alle soglie minime imposte da Francoforte. Nel corso delle prossime settimane, invece, sempre a valle dell'approvazione da parte dell'Ssm, saranno comunicati formalmente i risultati anche alle altre banche sottoposte alla Vigilanza unica europea, che fino ad oggi hanno avuto indicazioni solo informali. Tra queste ci sono le due venete, che sono alle prese con una potenziale fusione; Carige, che ha contestato gli esiti degli stress test Bce; Bpm e Banco Popolare, che riceveranno la richie-



Lo Srep (Supervisory review and evaluation process) è un'analisi dettagliata, da parte degli ispettori della Banca centrale europea, dei rischi rilevanti a cui le banche sono esposte nel loro business e dei presidi messi in atto per controllarli.

sta nel corso delle prossime settimane, una volta che la nuova combined entity sarà diventata realtà. Ancora da capire se ci saranno indicazioni per Mps.

Insomma, tutte le banche che ieri hanno dato i risultati complice l'approvazione delle richieste da parte del Single Supervisory Board - hanno mostrato di possedere un margine di capitale ampio rispetto al dictat della Bce. Una buona notizia per chi ha in mente potenziali operazioni straordinarie, come un aumento delle rettifiche sui crediti, politica sempre apprezzata dalla Bce, o ipotetiche acquisizioni di altre banche.


Va detto tuttavia che la soglia minima di Cei 1 è la parte "visibile" delle richieste Bce, quella che Francoforte aveva autorizzato a comunicare. Al requisito minimo (che è vincolante per la distribuzione di dividendi e bonus), da quest'anno si aggiunge la soglia di capital guidance di Cei 1 ratio. Un numero sensibile che rimanda a tema confidenziale tra le singole banche e Francoforte, che ha infatti chiesto esplicitamente alle banche di non divulgare. Il tema riguarda da vicino non tanto le banche più in salute, ma quelle che mostreranno margini risicati rispetto alle richieste Bce. Nella guidance, che è ragionevolmente più alta del requisito minimo, confluiscono infatti gli esiti degli stress test del 2016 ma anche parte delle rettifiche derivanti dalle ispezioni che la Bce ha avviato nel corso dell'anno. Per quanto non vincolante, la guidance è un numero che le banche da quest'anno guarderanno molto attentamente. Perché rappresenta l'indicazione a cui tendere in prospettiva, tanto che in caso di mancato rispetto la Bce inizierà a marcare stretto gli istituti che dovranno presentare piani di azione dettagliati per tornare in equilibrio.

Twitter @lucaoldadavi  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I big superano l'esame sui rischi


#### I NUMERI DELLO SREP

Processo di revisione e di valutazione prudenziale. Dati in %



#### IL SETTORE IN BORSA

L'indice FTSE Italia All-Share Banks



(\*) Dopo la deduzione dei dividendi maturati, posti pari all'utile netto dei primi nove mesi diminuito del rateo cedole maturato sulle emissioni di Additional Tier 1.

Banche. Oggi la presentazione a Londra: attesa una ricapitalizzazione da 13 miliardi

# UniCredit, Mustier svela il suo piano

## Focus su Npl e costi, c'è il maxi-aumento

Marco Ferrando  
LONDRA. Dal nostro inviato

Non è probabilmente un caso che nella densa vigilia del nuovo piano UniCredit l'ultima partita in fase di definizione sia stata quella relativa alla cessione (futura) di 17 miliardi di sofferenze. Alla chiusura dell'accordo con il partner finanziario - in corsa Fortress, Cerberus e Pimco, e potrebbero spuntarla i primi due - si è lavorato nella notte, ma poco cambia ai fini della revisione strategica che oggi a Londra presenta il ceo Jean Pierre Mustier: i crediti deteriorati rappresentano uno dei pilastri del nuovo piano, che con ogni probabilità prevederà un aumento degli accantonamenti a copertura stimato in 7-8 miliardi, sufficiente a portare gli Npl a valori di pronto realizzo e quindi a smaltirli senza ulteriori oneri nel corso del triennio. La cura dovrebbe riguardare l'intero portafoglio di Npl che al 30 settembre contava 51,3 miliardi di sofferenze lorde, coperte al 61,9%

#### GLI ASSI PORTANTI

Il gruppo prepara 7-8 miliardi di accantonamenti sulle sofferenze e una riduzione extra della rete di filiali. Il Cda si occuperà di governance

re lanciata a febbraio dopo il necessario passaggio assembleare di gennaio. In totale, tra dismissioni e aumento, la manovra sfiorerebbe i 20 miliardi di valore, una cifra monstre con cui la banca conta di coprire gli accantonamenti sui crediti, ulteriori svalutazioni e costi straordinari e di

presentarsi alla fine della cura con un Cei ben più solido dell'attuale 10,82%. Saldati i conti con il passato, spiegherà Mustier, la banca potrà ritornare sulla via di una redditività sostenibile e in crescita, pur a fronte di un contesto di mercato (tassi bassi e requisiti di capitale sempre più alti) tutt'altro che agevole: è così che il ceo proverà a convincere azionisti vecchi e nuovi a investire sulla banca, con un occhio di riguardo per il mondo degli istituzionali long term da cui qualche mese fa è spuntata una presenza gradita come Capital Research con il 6,75%, considerata di buon auspicio proprio in vista dell'aumento.

A cinque mesi dal suo rientro nel gruppo, Mustier si è confermato manager più pragmatico che creativo, dunque per oggi non si prevedono colpi di scena: il capitolo cessioni dovrebbe essere chiuso con Pioneer e il perimetro del gruppo rimanere quello di oggi, anche per valorizzare al meglio la rete paneuropea della banca.

Molta attenzione sul capitale risorse umane, con la probabile accelerazione delle uscite volontarie rispetto al piano in essere concordato da Federico Ghizzoni con i sindacati: per oggi all'alba è previsto un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per presentare il nuovo piano e avviare il tavolo negoziale. Quasi certo, invece, che oggi non si parlerà di governance: il tema, di spettanza del consiglio, non verrà trattato dal consigliere delegato ma sarà definito nei mesi futuri; in modo da arrivare al rinnovo degli organi, previsto per il 2018, con un consiglio verosimilmente alleggerito a 15 componenti (contro gli attuali 17) e un solo vice presidente: un pezzo in più da raccontare ai mercati per convincerli della maggiore efficienza e semplicità della nuova UniCredit.

Per la cronaca, ieri il titolo di Piazza Gae Aulenti ha chiuso in calo del 3,04%.

Twitter @marcoferrando77  
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il rafforzamento patrimoniale. UniCredit vara l'aumento

### UniCredit

Andamento del titolo a Milano



Fondi. Serra: sì aumento UniCredit, siamo anche in Intesa

## Algebris, via al nuovo fondo: un miliardo da investire in Npl

Luca Davi

> Continua da pagina 29

Poco conta, dice Serra, che con «una frenata dell'economia ci possa essere più offerta sul mercato di sofferenze con una pressione al ribasso dei prezzi quando il paese è in difficoltà non conviene a nessuno». Meno fiducia vuol dire ad esempio meno propensione a fare investimenti: con essa può risentire anche la raccolta? «Noi come fondo abbiamo riscontrato un calo dei commitment attesi del 20-30% a valle del referendum, anche se per fortuna i grandi investitori ci riconoscono la capacità di essere leader nel settore, con il 30% del mercato secured». Ecco perché, dice il ceo, «abbiamo raccolto manifestazioni di interesse per 500 milioni di euro che contiamo di perfezionare entro gennaio». Poi partirà la caccia agli Npl: il mirino è puntato in particolare sui portafogli di crediti in sofferenza garantiti da real estate situati nel Nord e Centro Italia. «Sommando la potenza di fuoco dei due fondi, investiremo qualcosa come 1,5 miliardi di euro circa per acquistare non performing loans, che equivale a un aumento di capitale di pari valore per il settore bancario italiano». Con questo



Davide Serra

ammontare, «che per l'80% arriva dai grandi investitori istituzionali internazionali possiamo arrivare a deconsolidare 5-6 miliardi di sofferenze lorde nel sistema».

Il ceo di Algebris conferma la sua posizione in acquisto anche su altre banche, non solo Npl. Come Algebris «siamo su Intesa Sanpaolo, di cui siamo investitori sia sul fronte debito, avendo comprato tanto edito di tipo additional tier 1, che sull'equity. Analogamente, siamo investiti sull'equity di Ubi, Bper e Bpm». Come vede UniCredit? «Ho fiducia nel progetto, sottoscriveremo una quota in aumento di capitale». Esu Mps? «Da tempo siamo usciti dal debito della banca, ma credo che alla fine ci sarà la conversione forzata di 4,6 miliardi di bond subordinati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Assicurazioni.** Marco Sesana nominato country manager Italia - Timothy Ryan a capo degli investimenti

# Generali, riassetto della governance

## Donnet: «La squadra si rafforza con due manager di grande valore ed esperienza»

Laura Galvagni

Nuovo assetto nella squadra di top manager alla guida di Generali. Ieri il consiglio di amministrazione del Leone, sotto la guida di Philippe Donnet, ha nominato Marco Sesana country manager per l'Italia. L'ascesa, già agli atti da qualche tempo, è stata accompagnata da un altro avvicendamento chiave nella piramide che guida la compagnia: Timothy Ryan sarà il nuovo chief investment officer a partire dal 9 gennaio 2017. L'attuale cio, Nikhil Srinivasan, lascerà il gruppo «per perseguire nuove opportunità professionali nell'investment management». Sesana, che manterrà ovviamente la carica di

il riassetto: «La squadra di Generali si rafforza ulteriormente con due manager di grande valore ed esperienza, che contribuiranno in maniera rilevante all'esecuzione della strategia e al raggiungimento dell'eccellenza in tutti i settori e Paesi in cui operiamo». Donnet, inoltre, ha ringraziato Srinivasan «per l'impegno profuso e l'eccellente performance conseguita nella gestione degli attivi Generali in un contesto economico particolarmente sfidante, caratterizzato da inusuale volatilità e bassi tassi di interesse».

Sesana ha fatto il suo ingresso in Generali Italia nel 2013, quale chief operating officer con l'incarico di realizzare il programma di integrazione delle compagnie assicurative italiane, che si è concluso con successo nel 2015. Il manager ha poi assunto anche tutta la responsabilità del business assicurativo, vita, danni e gestione sinistri, fino a diventare ceo di Generali Italia a maggio scorso, in seguito all'ascesa di Donnet, allora numero uno di Generali Italia. Ryan, invece, 47 anni e di nazionalità britannica, ha ricoperto ruoli di vertice in Axa Investment Managers e Alliance Bernstein, con incarichi in Francia, Giappone e Regno Unito. Il board, infine, non ha affrontato e non è ancora dato sapere se e quando valuterà il possibile ingresso di un nuovo cfo. A margine dell'investor Day del 23 novembre scorso Donnet aveva ventilato l'ipotesi che anche il group general manager, Alberto Minali, già cfo, potesse lasciare le deleghe da «direttore finanziario» per concentrarsi sul ruolo di direttore generale. Il passaggio non avrebbe caratteristiche di urgenza e quindi per il momento non sarebbe stato approfondito. Intanto il titolo Generali ha chiuso in progresso dello 0,29% a 14,06 euro.



Al vertice. Da sinistra, Alberto Minali, Gabriele Galateri e Philippe Donnet

### BANCA GENERALI

Con il nuovo assetto organizzativo la società dell'asset management passa "funzionalmente" sotto il controllo del cio Ryan

ceo di Generali Italia, e Ryan entreranno nel Group Management Committee di Generali dal prossimo gennaio.

Altro passaggio formale, non di poco conto, è il "trasferimento" di Banca Generali sotto il cappello del cio Ryan. La società resta saldamente sotto la rete di Generali Italia ma "funzionalmente" farà capo al cio della holding. La scelta ha carattere prettamente strategico. Non è un mistero che, dato anche il recente interesse per Pioneer, l'asset management sia un comparto che la compagnia guarda con particolare attenzione. Nel caso specifico, però, considerato che Banca Generali di fatto distribuisce prodotti del Leone si tratterebbe innanzitutto di avvicinare il più possibile l'asset alla fonte. Quanto alle nomine, il group ceo Donnet ha commentato così


**Polizze.** L'assemblea dei delegati ha approvato il preconsuntivo e deliberato i benefici di mutualità

## Per Reale Group utili a 92,1 milioni

Reale Group ha messo il sigillo ai dati preconsuntivi del 2016. Ieri l'assemblea dei delegati, in rappresentanza di quasi 1.400.000 soci-assicurati, si è riunita per approvare il preventivo e i benefici di mutualità per il 2017. Per quanto riguarda il gruppo, per l'anno in corso sono previsti risultati positivi con un utile di 92,1 milioni di euro e una dinamica dei premi, pari a 3,841 milioni, pressoché in linea con i dati dell'anno precedente. L'indice di solvibilità, calcolato con formula standard secondo la nuova normativa Solvency II, è stimato per fine 2016 al 250%. Per il 2017, allivello di bilancio consolidato, sono previsti un incremento dei premi del 2,2%, un utile di 100,5 milioni a fronte di un pa-

trimonio netto in crescita a 2,521 milioni. La capogruppo, Reale Mutua, chiuderà invece il 2016 con un utile civiltistico di 64,4 milioni, in incremento rispetto ai 59,4 milioni del 2015 e profitti IAS/IFRS di 69,6 milioni e una raccolta premi pari a 2,84 milioni di euro. L'esercizio è stato caratterizzato da una redditività tecnica positiva e da risultati finanziari in calo, a causa del perdurare di un contesto di bassi tassi di interesse. L'indice di solvibilità, calcolato con formula standard secondo Solvency II, è attestato a fine anno al 350%, continua a essere uno dei più alti d'Europa. Nel 2017 la raccolta premi è attesa in crescita dell'1,4%, e prevede di chiudere il prossimo esercizio con un

### A Piazza Affari



### BREVI

#### Dalla Finanza

#### FARMACEUTICA

**Kkr vende Capsugel per 5 miliardi**

Kkr, il colosso americano del private equity, vuole cedere Capsugel, produttore di capsule per farmaci del New Jersey, per oltre 5 miliardi di dollari alla svizzera Lonza, che ha confermato di essere in trattativa con il fondo americano. Come ricorda il Wall Street Journal, una cifra di questo genere consente a Kkr di realizzare un forte guadagno, visto che aveva rilevato Capsugel nel 2011 da Pfizer per 2,4 miliardi.

#### FONDI

**Equita sottoscrive bond di Bv Tech**

Il fondo di private debt di Equita Sim, gestito con Lemanik Asset management, ha sottoscritto un bond da 9,8 milioni emesso da Bv Tech, holding operativa dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'Information and Communication Technology. Il gruppo, fondato nel 2004, ha realizzato nel 2015 un fatturato da 53 milioni di euro ed è attivo nella progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi It complessi.

#### UGANDA

**Centrale solare da 19 milioni di dollari**

A Soroti, nord-est dell'Uganda, è partita lunedì la prima centrale a energia solare da 19 megawatt. Primo impianto di rinnovabili in Est Africa, realizzato grazie agli investimenti da 19 milioni di dollari di Access Power (Dubai) ed Eren Re (Francia). L'impianto, formato da 32.600 pannelli fotovoltaici, dovrebbe aumentare la sua capacità a 1,500 megawatt entro il 2018.

**Banda larga.** Nuovo fondo lanciato da Bruxelles

## Cdp e le casse europee in campo per le aree a fallimento di mercato

Laura Serafini

La Cassa depositi e prestiti scende in campo per sostenere gli investimenti sulla banda larga nelle zone a fallimento di mercato. L'iniziativa rientra in un progetto lanciato ieri dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti e che vede coinvolte, oltre alla Cdp, anche le equivalenti francesi Caisse des dépôts et consignations e la tedesca KfW Bankengruppe.

L'obiettivo è sostenere investimenti privati nelle aree meno redditizie, realizzati anche da piccoli operatori che vadano a coprire piccoli comuni o a garantire il collegamento alla rete principale che non raggiunge capillarmente tutte le aree del paese. La Cdp, che già è entrata a pieno titolo nel progetto di sviluppo della banda larga nel paese diventando azionista con Enel del veicolo che nascerà dalla fusione tra Enel Open Fiber e Metroweb, è pronta a mettere a disposizione nuove risorse anche per la copertura capillare del paese. Risorse che potrebbero oscillare tra 50 e 100 milioni e che andranno ad alimentare il nuovo fondo European fund strategic investment (Efsi), lanciato da Commissione europea e Bei.

L'obiettivo di raising è di circa 600 milioni, di cui 200 milioni circa dovrebbero arrivare dalle tre casse italiana, francese e tedesca.

L'idea nasce da uno studio che la Commissione ha condotto nei vari paesi dell'Unione, in grado della quale è emersa una domanda di investimenti e una disponibilità di piccoli operatori privati a investire se supportati. Il progetto del fondo Efsi nasce co-

si: tra l'altro la domanda più forte di un affiancamento negli investimenti sulla banda larga nelle aree a fallimento arriva proprio da Italia, Francia e Germania, i tre paesi di provenienza delle tre casse coinvolte. Oltre al loro nel fondo entreranno anche capitali privati, investitori istituzionali e fondi infrastrutturali. L'obiettivo finale è di mobilitare investimenti complessivi aggiuntivi in queste aree per 1-1,7 miliardi di euro.

Come è noto il governo italiano ha stanziato per le aree C e D 3 miliardi di euro che verranno gestiti da Infratel, la

#### IL PIANO

Il fondo Efsi cofinanzia piccoli progetti nelle zone C e D. Italia tra i mercati strategici. Dalla Cassa contributo tra 50 e 100 milioni

quale a sua volta ha indetto gare su base regionale per affidare i lavori alle quali hanno partecipato Tim e Enel attraverso Enel Open Fiber.

Il fondo europeo avrà dunque un ruolo complementare, supportando magari piccoli comuni o enti locali nei progetti di copertura di aree più disagiate. La tabella di marcia prevede che il fondo possa cominciare a operare dalla primavera del prossimo anno.

La taglia dei singoli investimenti che verranno finanziati o co-finanziati è limitata e va da 1 a 30 milioni di euro di quota su progetti che abbiano un valore di 150 milioni. Il piano prevede di finanziare dai 7 ai 12 progetti all'anno dal 2017 al 2021.



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

INVESTMENT MANAGEMENT

### Vendita di immobili e unità immobiliari di proprietà di "Fondo Immobiliare - Provincia di Roma"

Premesso che la procedura di vendita riferita all'Avviso d'Asta pubblicato dalla scrivente BNP Paribas REIM SGR p.A. (la "SGR") in data 18 ottobre 2016, sul sito [www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it](http://www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it), deve intendersi interrotta con riferimento agli immobili meglio individuati nel predetto sito web (gli "Immobili"), non essendo pervenute offerte d'acquisto nei termini previsti nel relativo disciplinare di gara, con la presente la scrivente SGR, per conto del "Fondo Immobiliare - Provincia di Roma" (il "Fondo"), comunica l'intenzione di voler procedere alla vendita degli Immobili secondo le modalità della trattativa privata, al massimo rialzo, da svolgersi in conformità ai termini e condizioni di cui all'avviso di vendita a trattativa privata pubblicato sul sito [www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it](http://www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it), recante a base d'asta il valore degli Immobili come determinato dalla relazione dell'Esperto Indipendente del Fondo aggiornata al 30 giugno 2016, ivi meglio individuato.

La documentazione che regola la vendita e le informazioni concernenti ciascun Immobile sono disponibili sul sito [www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it](http://www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it). La vendita di tutti gli Immobili avverrà a corpo e non a misura, nello stato di consistenza, di fatto e di diritto in cui ciascuno di essi si trova, secondo i termini e le condizioni meglio specificati nel relativo avviso di vendita a trattativa privata.

#### Prezzo minimo e modalità di vendita

Il prezzo minimo a base del presente invito ad offrire in relazione all'acquisto di ciascun Immobile ("Prezzo Minimo"), anche in caso di uno o più Immobili o eventualmente di tutti gli Immobili in blocco, è indicato sul sito [www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it](http://www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it). Eventuali rialzi dovranno essere espressi in multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) con riferimento al Prezzo Minimo di ciascun Immobile ovvero al Prezzo Minimo complessivo in caso di offerta per l'acquisto di più o tutti gli Immobili.

#### Ulteriori Disposizioni

Il presente avviso è da intendersi quale invito ad offrire, pertanto non costituisce, né può essere interpretato come un'offerta di vendita o un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e non comporterà né per la SGR né per il Fondo, alcun impegno a concludere accordi o a dar corso alla vendita. Tutti i costi e le spese sostenute dai partecipanti alla procedura di vendita secondo le modalità della trattativa privata saranno e rimarranno integralmente a carico degli stessi.

BNP Paribas REIM SGR p.A.  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

[www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it](http://www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it)



**Autorità Portuale  
Livorno**

**AUTORITÀ PORTUALE  
DI LIVORNO**

**AVVISO DI PROROGA TERMINI**

Con riferimento alla gara mediante procedura ristretta ex art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, di finanza di progetto a fase unica ex art. 153, commi 1-1a, del medesimo decreto, per l'affidamento di "La progettazione definitiva ed esecutiva della Prima Fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno, comprensiva del terminal per contenitori e di tutte le opere ad esso connesse, nonché l'esecuzione dei lavori di realizzazione, l'allestimento e la gestione del terminal per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della L. 84/1994" (CIG: 6548209907; CUP: B4H15000170005; CUP: 45241000-8), pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2016/5 009-01067 del 14.01.2016 e sulla G.U.R.L. n. 7 del 20.01.2016, 5° Serie Speciale;

a fronte di alcune istanze di proroga, nonché di indicazioni espresse da alcune delle autorità competenti, motivate dalla necessità di effettuare ulteriori analisi e approfondimenti di natura tecnica, economico-finanziaria e giuridica, anche da parte della Stazione appaltante,

#### SI RENDE NOTO

che, come da Provvedimento del Commissario Straordinario n. 182 del 7 dicembre 2016, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, già stabilito per il giorno 15 dicembre 2016 ore 12.00, è prorogato al giorno 31 maggio 2017 ore 12.00.

Conseguentemente il termine per la proposizione di questi scritti o richieste di chiarimenti, già fissato per il giorno 28 novembre 2016 ore 12.00, è prorogato al giorno 16 maggio 2017 ore 12.00.

Del presente avviso può essere presa visione anche sul sito dell'Autorità portuale di Livorno al seguente indirizzo: [http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage\\_servizi/elenco\\_bandi\\_gara/gare\\_incorso.asp](http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage_servizi/elenco_bandi_gara/gare_incorso.asp).

Livorno, 7 dicembre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Avv. Giuliano Gallanti  
(firmato digitalmente)



### ANNULLAMENTO GARA

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 09 dicembre 2016 è stato pubblicato l'Avviso di Annullamento del bando di gara BANDO NALAV010-16 - GARA 08MS-16 relativo all'affidamento dei lavori "S.5. 268 'del Vesuvio' - Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri - Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio dello svincolo autostradale e della stazione di esazione". - CIG 6853201060.

Responsabile del Procedimento: Ing. Pompeo Vallario.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Giuseppe Scisci

Viale Kennedy, 25 - 80125 Napoli  
Tel. 081-7356111 - Fax 081-6214111 - sito internet [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

### COMUNE DI BARI

Ripartizione Stazione Unica Appaltante,  
Contratti e Gestione Lavori Pubblici

Con riferimento all'avviso di gara S16017 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "BIKE SHARING" PER LA CITTA' DI BARI, si rende noto che rimanendo invariato il contenuto del suddetto bando, il termine di presentazione delle offerte - fissato per il giorno 30.11.2016 ore 12:00 - viene prorogato al giorno 02.01.2017 stessa ora. Altri, la seduta pubblica per la verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti viene differita al giorno 05.01.2017 ore 9.30.

IL DIRIGENTE  
Avv. Pierina Nardulli

### FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS

Via Brambilla 61 - 22100 Como  
**AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO**  
Questa Fondazione rende noto che il Consiglio di Amministrazione in seduta 07.11.2016 con verbale n. 34 ed in seduta 28.11.2016 con verbale n. 36 ha aggiudicato definitivamente la gara europea a procedura aperta divisa in cinque lotti per l'appalto della fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione CA' d'Industria di Como:

- Lotto 1: fornitura di bevande, Cig. n. 65596838 alla ditta SAC SPA di Flero (BS);
- Lotto 2: fornitura di carne bovina, suina e avvoltoia fresca, Cig. n. 65596839 alla ditta ALESSIO CANNI SNC di Monsueto Terme (PT);
- Lotto 3: fornitura di formaggi e latticini, Cig. n. 65596840 alla ditta MULLO PASCO & C. SNC di San Martino di Lupatini (PG);
- Lotto 4: fornitura di frutta e verdura fresca, Cig. n. 65596841 alla ditta SPRENGER FRANCESCO E F.LLI SPA di Milano;
- Lotto 5: fornitura di salumi, Cig. n. 65596842 alla ditta MORA SPA di Rimini;

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Franco Molteni

### BANCA D'ITALIA

**Avviso relativo ad appalti aggiudicati**  
Si rende noto che la Banca d'Italia (Servizio Appalti - Divisione Appalti generali), a seguito della procedura aperta indicata ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, ha affidato alla Mannesmann Quality Computer Printers Srl (Via Thomas Alva Edison, 209 - Settimo Milanese) e alla Pozzoni Spa (Via Pozzoni, 11 - Cisano Bergamasco) la fornitura, rispettivamente, di due stampanti laser CIG 664141877F e di fogli in bianco per vaglia cambianti CIG 6641443424. Valore finale totale degli appalti, rispettivamente: 126.899,00 e 263.120,00 euro, IVA esdusa. L'avviso sulla G.U.R.L. è in corso di pubblicazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito Internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

Per Delega del Direttore Generale  
M. Ricotti

### FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

**AVVISO DI GARA**

Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio professionale di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed altre prestazioni professionali connesse alla realizzazione delle opere civili, d'armamento e segnalamento del nuovo terminal intermodale presso il deposito F.A.L. di Serra Rufosa nel comune di Matera - CIG 688044747B - CUP G11E16000180001. Importo complessivo dell'appalto: € 225.448,38, oltre IVA e Irtassata come per legge. Termine ricezione offerte: 05.01.2017 ore 12.00. Documentazione integrale disponibile su [www.ferrovieappulolucane.com](http://www.ferrovieappulolucane.com).

Il responsabile unico del procedimento  
Ing. Massimiliano Natile



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.946.893.436,94, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in Roma, Viale Umberto Tupini 180, in unica convocazione, il 12 gennaio 2017, alle ore 11:00, per trattare il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria

- Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, anche in una o più tranches e in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed a quelli portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti;
- Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti.

##### Parte Ordinaria

- Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione.

-----

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il 3 gennaio 2017);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della società (si precisa che il Rappresentante designato è Computshare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materia già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 9 gennaio 2017);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet [www.unicreditgroup.eu/assemblea2017](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea2017).

Il presente estratto è pubblicato il giorno 13 dicembre 2016 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Milano, 13 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
F.to Giuseppe Vita

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, al fine di velocizzare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori, sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità.

Si ricorda che gli Azionisti, titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via Internet di UniCredit S.p.A., possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite questo applicativo.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, telefonando al NUMERO VERDE 800.307.307.

unicredit

**LA TUA NUOVA  
HOME PAGE.**

[www.ilssole24ore.com/casa24](http://www.ilssole24ore.com/casa24)

**EUROMOBILIARE**  
ASSET MANAGEMENT SGR

### Avviso ai sottoscrittori

**Modifiche apportate al Regolamento Unico dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti appartenenti al Sistema Euromobiliare**

Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., riunitosi il 26 ottobre 2016, ha deliberato di consentire esclusivamente l'emissione dei certificati fisici nominativi e non più anche al portatore. Tale modifica attiene all'entrata in vigore della disciplina statutaria Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Il Regolamento recepisce, altresì, il cambio delle sede legale in Milano del Depositario da via Ansperto, 5 a piazza Lina Bo Bardi, 3.

Le predette modifiche saranno efficaci a decorrere dal 20 dicembre 2016 e il Regolamento che le recepisce sarà disponibile a partire dalla stessa data presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito internet [www.euosgr.it](http://www.euosgr.it).

Milano, 13 dicembre 2016

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.** - Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM - Corso Monforte, 34 - 20122 Milano - Capitale Sociale euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1356251 - C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P.IVA 1356870150 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (azione dei gestori di OICVM) - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA



# Startup con il Sole

## L'OSSERVATORIO NÒVA E FINANZA&MERCATI

# Il cloud attira investimenti per 111 miliardi nel 2016

Nuove realtà nascono accanto ai big come Intel e Accenture

Alberto Magnani

All'ultimo re: Invent di Las Vegas, l'appuntamento annuale di Amazon sul mondo cloud, si contavano una ventina di startup all'ombra di colossi come Intel e Accenture. I nomi diranno poco ai non addetti ai lavori, dall'analisi predittiva di Netuitive alla piattaforma di micro-servizi Codefresh. A fare più effetto, semmai, sono i finanziamenti raccolti: 189,9 milioni di dollari in totale, oltre i riferiti solo a 13 delle 25 aziende presenti (le altre non li rendono noti). La stima, svolta dal Sole 24 Ore su dati del portale Usa Crunchbase, dà già un'idea del peso dell'innovazione nel business delle "nuvole": i sistemi di archiviazione e trasmissione dati, in crescita vertiginosa nell'era dell'Internet of things e Big Data a uso industriale. Il mercato resta dominato da giganti come la stessa Amazon Web Services, Microsoft e IBM, ma le startup fioriscono sull'onda del cloud shift: la migrazione di dati verso piattaforme digitali che coinvolge business e competenze diverse.

Uno studio di Gartner, società di consulenza Usa specializzata in It, ha previsto investimenti da 111 miliardi di dollari nel 2016 e 216 miliardi nel 2020. E se si considera il medio periodo, l'ammontare complessivo del giro d'affari potrebbe toccare il trilione di dollari nell'arco dei prossimi cinque anni. Per un'impresa

giovane, occuparsi di cloud significa muoversi in un settore di confine tra servizi alla persona, servizi ai consumatori, IoT (internet of things) o modelli predittivi per le imprese (predictive analytics). La già citata Netuitive, fondata nel 2014, ha raccolto 48 milioni di dollari in finanziamenti in due anni con la sua applicazione di predictive analytics (analisi predittiva) per aiutare le imprese nella gestione di servizi e app per il proprio business. Rivermeadow (34 milioni di investimenti) gestisce la migrazione di dati da dispositivi fisici e cloud. CircleCi (25,5 milioni) semplifica il lavoro degli sviluppatori con una piattaforma che automatizza elaborazione e testing della scrittura dei codici. E, tornando in Italia, la bolognese Cubbit ha brevettato un dispositivo "all you can cloud": una tecnologia che trasforma hard disk in cloud, con un sistema che abbassa il prezzo mano a mano che aumenta la memoria immagazzinata (il piccolo costo-spazio di 99 centesimi per 2 terabyte).

I grandi gruppi si sono accorti del fenomeno e tengono sotto stretta osservazione le startup, in parte secondo la logica della open innovation (l'innovazione creata dalla contaminazione con nuove imprese) e in parte con l'acquisizione diretta di aziende che potrebbero essere funzionali al proprio core business. Microsoft ha lanciato nel 2012 Mi-

crosoft Ventures, un acceleratore globale di startup che concentra le sue attenzioni su cloud, Big Data e infrastruttura software. «Il cloud sta portando parecchia "distruzione" rispetto ai vecchi paradigmi e il motivo è facile da comprendere. Oggi si può costruire un business molto profittevole senza grandi investimenti», dice al Sole 24 Ore Fabio Santini, direttore della divisione De-

veloper experience and evangelism di Microsoft. I giganti come la casa di Redmond cercano nelle startup soluzioni inedite e un approccio estraneo alle logiche corporate. E non è un caso che la prima acquisizione di Microsoft in Italia abbia riguardato Solair, un'azienda di software di Casalecchio di Reno (Bologna) che vende soluzioni per l'Internet of things.

Se si entra nel dettaglio dei settori di applicazione, Santini vede futuro per le startup sia del B2B (business-to-business), i servizi per le aziende che del B2C (business-to-consumer, i servizi per i clienti): «Forse prima di tutto il B2C, conservi privati e internet of things. Anche se, per conseguenza, il business degli oggetti indossabili può applicarsi all'industria 4.0 e quindi alla frontiera del B2C», dice Santini. A impressionare, quando si guardano i numeri del fenomeno, sono i ritmi di crescita delle startup del cloud e gli investimenti incassati in tempi brevi. Due indizi che spiegano l'interesse dei colossi a non farsi sorprendere da quello che cova tra incubatori e fondi venture capital: «I gruppi corporate investono perché devono restare competitivi e hanno paura che innovazione dettata dall'interno sia abbastanza lenta», spiega Santini. «Per questo guardano al mondo dei giovani».


startup@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il mercato nazionale e internazionale delle nuvole informatiche

### COME SI COMPONE LA NUVOLA INFORMATICA MONDIALE


Dati in miliardi di dollari, luglio 2016



Fonte: Politecnico di Milano

### IL MERCATO CLOUD IN ITALIA

Dati in milioni di euro e variazione % rispetto al periodo precedente



Innovazione. La startup per trasferire sulla "nuvola" i contenuti dei propri hard disk

# Per Cubbit in arrivo un fondo italiano

Dai server mondiali che custodiscono miliardi di dati a un micro-server privato, low cost e più veloce della media. Last startup bolognese Cubbit si sta affacciando sul mercato del cloud con un prodotto di nicchia: un server domestico per trasferire "sulla nuvola" i contenuti dei propri hard disk, creando uno spazio cloud personale in alternativa ai data center delle multinazionali. I vantaggi? Alessandro Cillario, cofondatore dell'azienda, ne sottolinea soprattutto due: privacy e rapidità nei trasferimenti. «Garantiamo la privacy assoluta dei nostri utenti, perché nemmeno noi possediamo le loro password, e la velocità di trasferimento è fino a 10 volte superiore a quella del cloud tradizionale», dice Cillario, aggiungendo che l'obiettivo è quello di lanciare il primo «primo cloud ad impatto zero» sulla piazza.

Finora la startup si è retta su un finanziamento di 5 mila euro del Premio nazionale innovazione, in aggiunta ad altri 20 mila euro raccolti di tasca propria dai fondatori mettendo in affitto un appartamento sul portale Airbnb. Ora è in arrivo un round da un'impor-



La squadra. La startup bolognese che punta su privacy e velocità

strumento di lock in» spiega Cillario. Nell'immediato, però, c'è anche un pubblico più generale: gli utenti che cercano di custodire o riutilizzare i propri dati, ma diffidano delle condizioni offerte dai colossi del settore. «I primi a cui possiamo rivolgerci sono i milioni di italiani che hanno a casa almeno un hard disk che al momento è inutilizzato e chiuso in qualche cassetto a prendere la polvere - dice Cillario - Con noi potranno invece dargli una nuova vita».

Cubbit parte in svantaggio rispetto alla grande disponibilità di servizi cloud, come certifica il boom di startup del settore (si veda sopra) e l'occhio vigile dei big per tutto quello che fermenta tra le imprese innovative. Mai margini di crescita ciso-

no, soprattutto per chi è in cerca di un cloud shift di "compromesso" tra qualità e costi: «Basti pensare che solo il 3% degli utenti passano dal servizio gratuito a quello a pagamento - dice - È un'enorme finestra di opportunità per chi vuole offrire un cloud più performante ed economico».

Alb.Mag

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA GIORNATA

Indici e mercati in diretta su [www.ilssole24ore.com/finanza](http://www.ilssole24ore.com/finanza)

Titoli di Stato e Obbligazioni	Spread Bund 2Y	Spread Bund 5Y	Spread Treas. 10Y	Spread Bonos 2Y	Spread Bonos 10Y
	118	125	25	50	53
	70	70	-44	3	-9
	a ieri	a ieri	a ieri	a ieri	a ieri
	in un anno	in un anno	in un anno	in un anno	in un anno

### TITOLI IN SCADENZA

Scad.	BoT	BTP	Piè	Ct	Ct2	D.Est.	Totale
Dic-16	11.906	15.564	-	0.015	-	0.112	27.597
Gen-17	13.488	-	-	-	-	0.150	13.638
Feb-17	12.500	24.447	-	-	11.383	-	48.330
Mar-17	13.200	-	-	7.865	-	0.719	21.785
Apr-17	12.075	-	17.056	-	-	-	29.131
Mai-17	12.500	26.392	-	-	-	-	38.892
Giug-17	6.500	14.979	-	8.867	-	1.820	32.166
Lug-17	6.500	-	-	-	-	-	6.500
Ago-17	6.600	22.249	-	-	12.370	-	41.220
Set-17	6.750	-	15.788	-	-	0.250	22.788
Ott-17	6.250	-	-	12.975	-	0.091	19.316
Nov-17	6.000	15.978	22.272	-	-	-	44.250
Totale	114.269	119.611	55.116	29.723	23.754	3.142	345.613

Titolo	Spread	Codice	Prezzo	Rend.	Qia
god.	Tipolind.	ISIN	WWAP	12.12	lordo
13.01.16	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.01.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.02.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
28.02.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.03.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
31.03.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.04.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
28.04.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
12.05.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
31.05.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.07.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.07.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.08.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.09.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.10.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.11.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030

Titolo	Spread	Codice	Prezzo	Rend.	Qia
god.	Tipolind.	ISIN	WWAP	12.12	lordo
13.01.16	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.01.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.02.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
28.02.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.03.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
31.03.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.04.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
28.04.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
12.05.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
31.05.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.07.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.07.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.08.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.09.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
13.10.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030
14.11.17	100.030	100.030	100.030	100.030	100.030

EURIBOR	Tassi del 12.12.12	Valuta 14.12	Scad.	Tasso 360	Tasso 365
1w	-0.381	-0.386	-	-	-
2w	-0.373	-0.378	-	-	-
1m	-0.371	-0.376	-	-	-
2m	-0.337	-0.342	-	-	-
3m	-0.316	-0.320	-	-	-
6m	-0.217	-0.220	-	-	-
9m	-0.138	-0.140	-	-	-
1a	-0.081	-0.082	-	-	-

Media % mese Novembre	1m	2m	3m	6m	1a
-0.373	-0.378	-0.339	-0.344	-0.313	-0.317
-0.214	-0.217	-0.073	-0.074	-	-

LIQUIDITÀ (TASSO 360)	2013	2014	2015	2016
Eonia (12/12/16)	901	1.210	1.503	1.771
e-Mid/Atic (12/12/16)	229	340	463	587
Q/N Euro	-0.3807	-	-	-
Q/N Euro (09/12/16)	0.4500	-	-	-

INDICI	12.12	Var. %	In. Anno
NE Nomisma Energia	12.12	Var. %	In. Anno
Benzin (self, €/lit)	1.605	-0.07	-
Gasolio (self, €/lit)	1.456	-0.06	-
CRB Index	12.12	Var. %	In. Anno
Generale	193.350	0.71	9.77
Industriale	396.510	0.05	17.58
Cereali	291.920	-0.01	2.57
Bestiame	318.540	1.28	-11.23
Metalli Preziosi	766.920	1.22	12.84
Valuta	132.650	-0.44	-1.70
Energia 77	519.010	2.27	35.17
Tassi d'interesse	146.480	0.02	-2.37
Bloomberg Commodity	12.12	Var. %	In. Anno
Commodity	88.180	0.04	12.25
Commodity TR	178.230	0.04	12.58
Commodity Eur	114.130	-0.91	14.69
Commodity EurTR	230.690	-0.90	15.03
Energy	39.030	-0.02	51.78
Industria	113.880	-0.78	25.92
Precious Metals	163.160	0.62	12.44
Goldman Sachs	12.12	Var. %	In. Anno
Spot	395.310	1.14	26.84

INDICI	12.12	Var. %	In. Anno
NE Nomisma Energia	12.12	Var. %	In. Anno
Benzin (self, €/lit)	1.605	-0.07	-
Gasolio (self, €/lit)	1.456	-0.06	-
CRB Index	12.12	Var. %	In. Anno
Generale	193.350	0.71	9.77
Industriale	396.510	0.05	17.58
Cereali	291.920	-0.01	2.57
Bestiame	318.540	1.28	-11.23
Metalli Preziosi	766.920	1.22	12.84
Valuta	132.650	-0.44	-1.70
Energia 77	519.010	2.27	35.17
Tassi d'interesse	146.480	0.02	-2.37
Bloomberg Commodity	12.12	Var. %	In. Anno
Commodity	88.180	0.04	12.25
Commodity TR	178.230	0.04	12.58
Commodity Eur	114.130	-0.91	14.69
Commodity EurTR	230.690	-0.90	15.03
Energy	39.030	-0.02	51.78
Industria	113.880	-0.78	25.92
Precious Metals	163.160	0.62	12.44
Goldman Sachs	12.12	Var. %	In. Anno
Spot	395.310	1.14	26.84

INDICI	12.12	Var. %	In. Anno
NE Nomisma Energia	12.12	Var. %	In. Anno
Benzin (self, €/lit)	1.605	-0.07	-
Gasolio (self, €/lit)	1.456	-0.06	-
CRB Index	12.12	Var. %	In. Anno
Generale	193.350	0.71	9.77
Industriale	396.510	0.05	17.58
Cereali	291.920	-0.01	2.57
Bestiame	318.540	1.28	-11.23
Metalli Preziosi	766.920	1.22	12.84
Valuta	132.650	-0.44	-1.70
Energia 77	519.010	2.27	35.17
Tassi d'interesse	146.480	0.02	-2.37
Bloomberg Commodity	12.12	Var. %	In. Anno
Commodity	88.180	0.04	12.25
Commodity TR	178.230	0.04	12.58
Commodity Eur	114.130	-0.91	14.69
Commodity EurTR	230.690	-0.90	15.03
Energy	39.030	-0.02	51.78
Industria	113.880	-0.78	25.92
Precious Metals	163.160	0.62	12.44
Goldman Sachs	12.12	Var. %	In. Anno
Spot	395.310	1.14	26.84

INDICI	12.12	Var. %	In. Anno
NE Nomisma Energia	12.12	Var. %	In. Anno
Benzin (self, €/lit)	1.605	-0.07	-
Gasolio (self, €/lit)	1.456	-0.06	-
CRB Index	12.12	Var. %	In. Anno
Generale	193.350	0.71	9.77
Industriale	396.510	0.05	17.58
Cereali	291.920	-0.01	2.57
Bestiame	318.540	1.28	-11.23
Metalli Preziosi	766.920	1.22	12.84
Valuta	132.650	-0.44	-1.70
Energia 77	519.010	2.27	35.17
Tassi d'interesse	146.480	0.02	-2.37
Bloomberg Commodity	12.12	Var. %	In. Anno
Commodity	88.180	0.04	12.25
Commodity TR	178.230	0.04	12.58
Commodity Eur	114.130	-0.91	14.69
Commodity EurTR	230.690	-0.90	15.03
Energy	39.030	-0.02	51.78
Industria	113.880	-0.78	25.92
Precious Metals	163.160	0.62	12.44
Goldman Sachs	12.12	Var. %	In. Anno
Spot	395.310	1.14	26.84

INDICI	12.12	Var. %	In. Anno
NE Nomisma Energia	12.12	Var. %	In. Anno







Approfondimenti su [www.ilsole24ore.com/fondi24](http://www.ilsole24ore.com/fondi24)[illegible][illegible][illegible]

[www.ilsole24ore.com/fondi24](http://www.ilsole24ore.com/fondi24)

[illegible]

30.11	12,268	Comp. Gar. Flex	06.12	10,000
30.11	15,257	Comp. Gar. Flex 1 ★	06.12	9,999
		Comp. Gar. Flex 2	06.12	10,020

[illegible]

## ETFplus - Mercato Telematico

# ETFplus - Mercato Telematico

Società / Fondo	NAV/Chius. %A.M.	Società / Fondo	NAV/Chius. %A.M.
<b>Acmona</b>			
<b>Dati NAV 09-12</b>			
<b>America Classica Class</b>	20,052 28,31	<b>Emerg Msci Liquid Euroind</b>	310,750
<b>Asia Pacifico Class</b>	5,721 11,17	<b>Eonia TotalReturn CLIC</b>	138,813 -4
<b>Brown Tree Class</b>	15,060 2,24	<b>Europea 25 Short Dr</b>	14,400 -1
<b>EuroBambiniClass Class</b>	1,174 15,10	<b>Europeans 50 Short Dr</b>	33,805 -2
<b>Europe Class</b>	13,398 -10,42	<b>EU Fof FRate Trf</b>	164,210
<b>Fonds Etf Active Class</b>	4,893 10,93	<b>Fise Vietnam</b>	20,710
<b>Globale Class</b>	11,201 11,13	<b>Fof/Finhuk Class</b>	25,805
<b>Italia Class</b>	1,778 4,35	<b>Globaf Int Class Urics U</b>	222,630
<b>Liquidity Class</b>	8,939 -0,23	<b>Msci Asia Pacific Class</b>	31,420
<b>Pacific Emergent Class</b>	17,731 23,50	<b>Msci Brazil</b>	13,490 -63
<b>Patrimonio Dividendo Class</b>	4,191 3,40	<b>Msci Ema</b>	33,475 14
<b>Patrimonio Dividendo Class</b>	5,500 2,72	<b>Msci HongKong Trf</b>	10,400 -1
<b>Patrimonio Progressivo Class</b>	6,304 8,43	<b>Msci Japan</b>	48,360 -7
		<b>Msci Korea</b>	55,520 14
		<b>Msci Pacific ex Japan Trf</b>	42,060 -1
		<b>Msci Russia Capped Index</b>	23,655 51
		<b>Msci World</b>	46,175 -4
		<b>Msci ex-Bankst Bof</b>	31,750 -4
		<b>Msci ex-Bankst Bof</b>	63,050 -2
		<b>Physical Gold Trf</b>	

<b>Amundi</b>	S&P CNX NIFTY	116,350
	S&P/ASX 200	34,005
	S&P500 Short	17,460

[illegible]

Gov Lorat Emis Ingr 1-3 Uclts	115,610	0.08	Asia Property Field Uclts	23,173	
Gov Low Rat Emis Inv Gr Uclts	224,890	1.67	Bric 50 Uclts	22,195	1
Govt Emis Broad Inv Gr Uclts	225,950	1.56	China Large Cap Uclts	97,270	

[illegible]

Msci Europe Industrials Ucits	261,550	7.86	Euro Corp Bd Ucits	128,950
Msci Europe Materials Ucits	307,940	28.57	Euro Covered Bd Ucits	154,460
Msci Europe MIN VOL Ucits	83,740	-5.80	Euro Dividend Ucits	24,445

[illegible]

Nasdaq-100 Hed Daily Ucits	131,300	3.47	Ftse 100 Ucits(Acc)	118,280	
Nasdaq-100 Ucits	49,785	8.13	Ftse Mib Ucits (Inc)	10,985	-14
			Ftse Mib Ucits(Acc)	64,830	

[illegible]

an.*	Società/Fondo	NAV/Chius. V%an.*	Società/Fondo	NAV/Chius. V%an.*
------	---------------	-------------------	---------------	-------------------

[illegible]

















# NORME & TRIBUTI

Il Sole  
**24 ORE**



Martedì  
13 Dicembre 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsale24ore.com  
@24NormeTributi



## CIRCOLARE DELLA GDF Controlli nel segno della compliance

Marco Mobili ▶ pagina 40



## AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO Incidente al portiere, denuncia all'Inail

Vincenzo Di Domenico ▶ pagina 47

**Professionisti.** Manifestazione domani a Roma contro l'eccesso di adempimenti e le nuove comunicazioni trimestrali previste dal Dl fiscale

# Commercialisti, l'ora della protesta

Verso uno sciopero in due fasi: una a fine febbraio per le dichiarazioni Iva e l'altra a marzo

PAGINA A CURA DI  
**Bianca Lucia Mazzei**

Per i commercialisti sarà la prima volta. I professionisti di bilanci e dichiarazioni hanno infatti deciso di ricorrere allo **sciopero**, arma inedita per la categoria, per protestare contro l'eccesso di burocrazie e di adempimenti considerati inutili.

L'annuncio arriverà domani mattina, durante la manifestazione che si terrà a Roma, a piazza Santi Apostoli.

L'ipotesi cui i sindacati dei commercialisti stanno lavorando è un'astensione in due tempi, a fine febbraio in concomitanza con la scadenza della dichiarazione Iva e poi a fine marzo (si veda Il Sole 24 Ore del 9 dicembre).

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'aumento degli adempimenti previsto dal decreto legge fiscale, convertito nelle scorse settimane. Il Dl 193 ha infatti cancellato la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (il cosiddetto spesometro annuale) ma ha introdotto l'obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale, le fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni periodiche Iva.

L'obiettivo è la riduzione del tax gap dell'Iva, ossia della differenza fra l'imposta dovuta e quella riscossa, che in Italia, nel 2014 ha raggiunto i 40 miliardi di euro, il valore più alto di tutti i Paesi dell'Unione europea.

Secondo il Governo le nuove comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva comporteranno, nel breve periodo, grazie all'anticipazione delle procedure, un aumento del gettito dovuto all'incremento delle somme riscosse attraverso i controlli automatizzati.

Questo sistema dovrebbe inoltre indurre i contribuenti a una maggiore fedeltà fiscale, riducendo (anche grazie alla strategia consistente in una più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative al-

le operazioni effettuate) il fenomeno degli omessi versamenti e le frodi.

Da quest'operazione il Governo punta quindi a ottenere un incasso di 2,1 miliardi nel 2017, di 4,2 miliardi nel 2018 e di 2,77 miliardi nel 2019, così come indicato nella relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento.

Ma i commercialisti sono scettici sul fatto che questi risultati verranno davvero raggiunti, mentre dall'altra parte denunciano gli oneri aggiuntivi che sicuramente imprese e professionisti dovranno affrontare e che stimano intorno ai 400-500 euro annui. Né li ha rassicurati il credito d'imposta di 100 euro (che considerano assolutamente insufficiente), previsto dal decreto fiscale per compensare i costi per l'adeguamento tecnologico necessario per le nuove comunicazioni Iva sostenute da professionisti e imprese con un giro d'affari non superiore a 50 mila euro.

La protesta non riguarda, però, solo i nuovi adempimenti introdotti dal Dl 193, ma l'eccesso di burocrazia e di obblighi giudicati in gran parte inutili.

Le sette sigle sindacali (Ade, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec, Unico) che aderiscono al Comitato manifestazione unitaria commercialisti sottolineano infatti che, in base all'ultimo rapporto sulla competitività stilato dalla Banca mondiale - Doing business 2017 l'Italia per tasso di complessità del sistema fiscale occupa il 126esimo posto, subito a ridosso del Kenya.

Nel nostro Paese imprese e professionisti impiegano inoltre in media 240 ore l'anno per effettuare gli adempimenti fiscali. Un dato che seppur in calo rispetto alle 269 ore indicate nella precedente rilevazione è comunque ben più alto delle 164 ore che costituiscono la media dei Paesi dell'Unione europea.

**INTERVISTA** Gerardo Longobardi Presidente Cndcec

## Obblighi inutili e contrari alle indicazioni Fmi

Adempimenti sempre più complicati e costosi che colpiscono solo gli onesti, lasciando indennizzati evasori. Una constatazione amara quella con cui Gerardo Longobardi spiega l'adesione del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), di cui è presidente, alla manifestazione che si terrà domani a Roma.

**Quali sono le ragioni della protesta?**

Il Consiglio nazionale si è seduto al tavolo delle semplificazioni voluto dal ministero in maniera costruttiva e abbiamo anche ottenuto risultati importanti, come l'eliminazione degli studi di settore o la moratoria fiscale estiva. Ma poi, quando si è trattato di introdurre un aggra-



Presidente. Gerardo Longobardi

vio pesante come lo spesometro trimestrale nessuno ce lo ha comunicato. I commercialisti sono il collettore sano del rapporto fra cittadini e imprese: abbiamo educato i clienti a pagare le

imposte. È una professione che non merita questo trattamento.

**In Italia, il tax gap sull'Iva (cioè la differenza tra quanto dovuto dai contribuenti e da quanto effettivamente incassato dall'erario), nel 2014, secondo il ministero dell'Economia, è arrivato a 40,2 miliardi. I nuovi obblighi non servono per contrastare questo fenomeno?**

Il problema non sono tanto le comunicazioni relative alle liquidazioni trimestrali Iva, che ci vengono chieste dall'Europa. La vera assurdità è la richiesta analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

L'esigenza di anticipare i controlli è già soddisfatta dalle dichiarazioni periodiche Iva che

permetteranno un riscontro più veloce della correttezza e della tempestività di versamenti e compensazioni.

Ma la comunicazione analitica dei dati delle fatture non è prevista da nessun Paese a economia avanzata e va contro le indicazioni sia del Fondo monetario internazionale che raccomanda di ridurre le quantità di informazioni richieste e di domandarle in forma aggregata e non analitica. Tutto il contrario di quello che ha fatto il governo con il Dl 193. La verità è che chi ha nella Dna l'evasione non viene colpito da queste misure, che peseranno solo sugli onesti.

**Il governo prevede però di ottenere un aumento di gettito di 2,1 miliardi nel**

**2017 e di 4,2 nel 2018...**

Non so proprio chi possa aver fatto questa previsione. Il problema è stato proprio questo: scrivere in bilancio somme che, molto probabilmente, non verranno mai incassate. Ho l'impressione che queste relazioni vengano redatte solo per inviarle a Bruxelles.

**E come si contrasta l'evasione?**

L'agenzia delle Entrate ha milioni di dati a disposizione. Basterebbe incrociarli. E invece si continuano a scrivere provvedimenti basati sul presupposto che la maggior parte delle imprese si comporti in modo disonesto. Ma non è così. Il 98% dell'imprenditoria è sana e opera in maniera corretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**INTERVISTA** Marco Cuchel Presidente Anc

## Statuto contribuenti con valore costituzionale

Il decreto legge fiscale è stato «la goccia che ha fatto traboccare il vaso» e che porterà i commercialisti al primo sciopero di categoria.

«Lo proclameremo al termine della manifestazione di domani», annuncia Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti (Anc) - e si terrà a gennaio o febbraio».

**Qual è il vostro obiettivo?**

Lo statuto del contribuente va portato a rango costituzionale. Questa è la madre di tutte le battaglie perché è l'unica strada che permetterà di riequilibrare il rapporto fra fisco e contribuente, in modo da renderlo più equo e trasparente. È necessario rivedere l'intero sistema degli obblighi



Al vertice Anc. Marco Cuchel

fiscali. Sono quasi vent'anni che gli adempimenti formali continuano a crescere. E a farne le spese sono le imprese e soprattutto i commercialisti che si devono far

carico dei costi dovuti all'adeguamento e alla formazione. Il Dl 193 ha fatto montare la protesta perché nel momento in cui si parlava di riordino e semplificazione, sono arrivati nuovi adempimenti che creano disordine nelle scadenze e rendono il calendario fiscale ancora più complicato.

**L'obiettivo del Dl fiscale è contrastare le frodi e il fenomeno degli omessi versamenti. Non lo condivide?**

L'evasione è alta e va combattuta. Noi commercialisti siamo quelli che le tasse le fanno pagare. Ma non con adempimenti che aggiungono solo burocrazia. Si continua a dare peso alle formalità ma la vera evasione (il nero su nero), non viene combattuta

perché per scovarla sono necessari maggiori controlli sul territorio. Invece, le comunicazioni trimestrali relative alle liquidazioni Iva sortiranno l'effetto opposto. Serviranno solo a sollecitare i pagamenti, con la conseguenza di mettere in ginocchio imprese già in difficoltà. Questo sistema colpirà infatti le aziende (e sono tante) che si autofinanziano procrastinando il pagamento dell'Iva. Attenzione, non si tratta di evasori: il reddito lo dichiarano, ma rinviando il versamento dell'Iva perché non ce la fanno e preferiscono pagare i dipendenti o i fornitori. Dopodiché si mettono in regola con il ravvedimento operoso o, magari, rateizzando i versamenti, do-

po il ricevimento dell'avviso bonario. Alla fine l'obiettivo delle nuove norme è solo quello di ridurre i tempi di incasso, ma si tratta di somme che l'erario avrebbe ottenuto comunque.

**Quanto costeranno i nuovi adempimenti?**

Secondo uno studio di Confprofessioni la spesa necessaria per formazione e software sarà di circa 400-450 euro all'anno. Una cifra che, se moltiplicata, per tutti i commercialisti e le imprese che dovranno farvi fronte, supera di molto i 2,1 miliardi di euro di aumento del gettito che dovrebbe essere generato da questa misura. Oltre al fatto che a 2,4 miliardi non ci si arriverà mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

**Domani**

**FOCUS**

**Adempimenti fiscali: la guida alle novità**



Il decreto legge 193/2016 ha riscritto la mappa degli adempimenti fiscali per contribuenti e professionisti. Un intervento pensato all'insegna della semplificazione e che ha però raccolto molte critiche da parte dei professionisti.

Al complesso degli interventi è dedicato il Focus del Sole 24 Ore «Fisco, i nuovi adempimenti» in edicola domani (l'inserto sarà disponibile in versione digitale per gli abbonati). In un fascicolo di 16 pagine vengono ricapitolati i principali interventi che sono stati previsti dal legislatore. Si parte con una rilettura del calendario fiscale che nel 2017 vedrà molte novità rispetto al 2016. Per poi passare alle nuove regole che ridanno spazio da subito all'utilizzo del modello F24 cartaceo. Ci si sposta, poi alla disamina di tutte le novità in materia di Iva. Attenzione puntata, naturalmente, in primo luogo sui nuovi, contestatissimi, obblighi di comunicazione in materia di imposta sul valore aggiunto per poi passare alle disposizioni sui rimborsi e a quelle sui depositi.

Il Focus esce proprio domani, data in cui è prevista a Roma la giornata di protesta proclamata dai commercialisti contro le misure che sono state introdotte dal decreto legge.



acquisto e gestione crediti

## Dai credito agli specialisti

Grazie alla **CESSIONE PRO-SOLUTO VIVA**, con oltre 40 anni di esperienza sul campo, può far risparmiare tempo e denaro all'azienda che ha necessità di pulire il proprio bilancio dagli NPL, consentendole così di usufruire di importanti benefici:

- rilevare una perdita certa e deducibile fiscalmente
- eliminare inutili costi di recupero
- facilitare il rapporto con banche e fornitori, migliorando il proprio rating grazie ad un bilancio più "pulito"

VIVA è in grado di orientarti nelle scelte più adeguate alle tue effettive necessità di pulizia di bilancio in modo professionale, affidabile e veloce.

**Affidati allo specialista: contatta subito VIVA.**

Per maggiori informazioni:



**www.vivaspa.it**  
cessione@vivaspa.it  
tel. +39 **0423 495969**  
iscritta nr. 29400  
ex art. 106 Banca d'Italia









LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Metalmeccanici.** Prevale l'adeguamento all'inflazione del livello nazionale

# Gli aumenti aziendali fissi sono assorbibili

«Salvi» gli importi variabili stabiliti con il secondo livello

Giampiero Falasca

L'accordo di rinnovo del contratto collettivo per l'industria metalmeccanica ridefinisce il ruolo e gli ambiti di intervento dei due principali livelli negoziali (nazionale e aziendale) utilizzati nel settore.

Il **contratto nazionale** viene chiamato a garantire il **recupero del potere di acquisto**, mediante un meccanismo che consente di allineare la crescita delle retribuzioni al valore effettivo dell'inflazione. Per ottenere questo risultato, nel mese di maggio di ciascun anno le parti si dovranno in-

trattare presso le aziende che ne sono prive (in particolare le piccole imprese) attraverso gli osservatori territoriali. Inoltre, per spingere la contrattazione di secondo livello verso questa direzione, viene introdotta una regola generale di assorbibilità, che incentiva il riconoscimento di incrementi retributivi variabili, mentre disincentiva gli incrementi fissi e quelli di natura individuale. Sulla base di questa regola, gli incrementi individuali e quelli collettivi aziendali di natura fissa concordati dal 1° gennaio 2017 saranno assorbiti dagli eventuali incrementi dei minimi tabellari riconosciuti sulla base del contratto nazionale.

Facciamo un esempio concreto per spiegare come funziona questo meccanismo. In un determinato anno le parti stabiliscono a livello nazionale che, in virtù dell'inflazione registrata nell'anno precedente, i minimi tabellari devono crescere di 30 euro.

Se a livello aziendale si firma un accordo che prevede un incremento retributivo fisso di ulteriori 40 euro, l'effettivo aumento in busta paga, risultante dai due aumenti, è di soli 40 euro (l'incremento stabilito in azienda spetta solo per 10 euro; gli altri 30 restano assorbiti dall'aumento stabilito a livello nazionale).

I **contratti collettivi aziendali**, invece, avranno il compito di definire **eventuali aumenti retributivi di importo variabile**, legati all'andamento dell'azienda, oppure ad altri elementi concordati tra le parti.

Si prevede innanzitutto di promuovere la diffusione della con-

trattazione presso le aziende che ne sono prive (in particolare le piccole imprese) attraverso gli osservatori territoriali. Inoltre, per spingere la contrattazione di secondo livello verso questa direzione, viene introdotta una regola generale di assorbibilità, che incentiva il riconoscimento di incrementi retributivi variabili, mentre disincentiva gli incrementi fissi e quelli di natura individuale. Sulla base di questa regola, gli incrementi individuali e quelli collettivi aziendali di natura fissa concordati dal 1° gennaio 2017 saranno assorbiti dagli eventuali incrementi dei minimi tabellari riconosciuti sulla base del contratto nazionale.



## PRIVACY Controlli a distanza vietati anche dopo il Jobs Act

di Angelo Zambelli

L'installazione di telecamere per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori resta una condotta penalmente rilevante anche dopo la riforma dello Statuto dei lavoratori introdotta con il Jobs Act. È quanto sottolinea la Cassazione con la sentenza 51877/16 in cui si è deciso il caso del titolare di una pompa di benzina che aveva installato sul posto di lavoro alcune videocamere per controllare un dipendente. Per i giudici di legittimità il divieto esplicito di controlli a distanza è venuto meno «solo apparentemente», avendo la nuova formulazione solo adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche, quindi, il mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti.

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

dai due livelli si sommano interamente). Lo stesso meccanismo vale per gli aumenti individuali: fatto salvo accordo diverso tra le parti, questi sono assorbiti dagli incrementi derivanti dal contratto nazionale.

Il meccanismo appena descritto si applica a prescindere dagli incentivi fiscali sui premi di risultato: tali incentivi possono essere conseguiti se gli importi definiti a livello aziendale non sono determinabili a priori, ma sono totalmente variabili e registrano un miglioramento in un dato periodo dei risultati conseguiti.

Il livello contrattuale aziendale acquista un ruolo rilevante anche sui temi dell'informazione e consultazione e della partecipazione dei lavoratori, per l'avvio delle iniziative sperimentali che dovranno essere attivate sulla base degli indirizzi formulati a livello nazionale da una commissione appositamente istituita dal nuovo accordo.

Il livello aziendale avrà, inoltre, un ruolo importante per la gestione di tutti quei contratti di lavoro flessibile che, per espressa previsione del Dlgs 81/2015, possono essere disciplinati dal secondo livello. Si conferma il ruolo di gestione degli accordi aziendali sul tema dell'orario di lavoro: l'organizzazione plurisettimanale spetta alle aziende, che avranno solo l'onere di esperire un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie e di concordare le modalità di recupero.

## Gli esempi

**01 | PREVALE LA TRASFERTA**  
**Contratto di lavoro individuale:** il datore di lavoro ha indicato nel contratto la sede di lavoro specifica  
**Prestazione:** la prestazione si caratterizza per lo svolgimento in luoghi sempre variabili  
**Indennità:** maggiorazione riconosciuta in misura fissa  
**Regime normativo:** in passato questa situazione avrebbe imposto l'applicazione del comma 6 (trasfertista) dell'articolo 51 del Tuir. A seguito della norma di

interpretazione autentica si applica il comma 5 (trasferta) a condizione che siano rispettate le condizioni ivi previste

**02 | TRASFERTISTA CONFERMATO**  
**Contratto di lavoro individuale:** il datore di lavoro ha indicato nel contratto la sede di lavoro variabile (ovvero non ha indicato una specifica sede di lavoro)  
**Prestazione:** la prestazione si caratterizza per lo svolgimento in luoghi sempre variabili

**Indennità:** maggiorazione riconosciuta in misura fissa  
**Regime normativo:** in passato questa situazione avrebbe imposto l'applicazione del comma 6. A seguito della norma di interpretazione autentica continua ad applicarsi il comma 6

**03 | TRASFERTA CON CONDIZIONI**  
**Contratto di lavoro individuale:** il datore di lavoro ha indicato nel contratto la sede di lavoro variabile (ovvero non ha indicato

una specifica sede di lavoro)  
**Prestazione:** la prestazione si caratterizza per lo svolgimento in luoghi sempre variabili  
**Indennità:** maggiorazione riconosciuta in misura variabile in funzione dell'effettiva presenza  
**Regime normativo:** in passato questa situazione avrebbe imposto l'applicazione del comma 6. A seguito della norma di interpretazione autentica si applica il comma 5 a condizione che siano rispettate le condizioni ivi previste

**Di fiscale.** Per la Fondazione studi dei consulenti del lavoro

# Sulle regole dei trasfertisti pesa il «nodo» del Comune

Enzo De Fusco

In alcuni casi le aziende pagheranno maggiori oneri previdenziali e assicurativi, in altri casi, invece, si apre la strada del **rimborso** con qualche dubbio gestionale che andrebbe rimosso (e comunque nei limiti della prescrizione quinquennale).

È questa, in sintesi, l'analisi della **Fondazione studi dei consulenti del lavoro** rispetto all'applicazione della norma di interpretazione autentica (articolo 7 quinquies del Dl 193/2016) che ha definito, con effetto retroattivo, il perimetro giuridico per applicare le regole del **trasfertismo**.

Sul punto, in questi anni, si è sviluppato un importante contenzioso che fino a oggi ha visto un indirizzo sostanzialmente uniforme da parte della Cassazione, secondo cui per configurare un lavoratore "trasfertista" è necessario che sul piano sostanziale (e non formale) egli svolga la prestazione normalmente in luoghi variabili indipendentemente da quanto indicato nel contratto individuale circa la sede di lavoro (sentenze 4837/2013, 22796/2013,

27303/2014, 5289/2014, 17982/2015, 3066/2016).

La sede di lavoro, secondo la Corte, può essere ricavata come conseguenza dell'esercizio del potere direttivo da parte del datore. La Corte ritiene altresì non determinanti ai fini della definizione di trasfertista anche la modalità con cui è corrisposta la maggiorazione (ossia, in misura fissa o variabile).

In questo contesto si inserisce la norma di interpretazione autentica in base alla quale ci sono tre i requisiti da rispettare per rientrare nel perimetro di "trasfertista":

- nel contratto non deve essere indicata la sede di lavoro;
- l'attività lavorativa deve caratterizzarsi per essere svolta in luoghi sempre variabili;
- la maggiorazione riconosciuta deve essere in misura fissa, ossia attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta o dove la stessa si è svolta.

Rispetto a questi tre requisiti la Fondazione studi precisa che le novità sono sostanzial-

mente due: la prima riguarda la modalità di riconoscimento della maggiorazione, in quanto la norma di interpretazione autentica riduce il campo di applicazione passando da una modalità libera (ossia, fissa o variabile), a una modalità più rigida (solo fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta).

La seconda novità sta nel fatto che la norma di interpretazione autentica impone, diversamente dal passato, che i tre requisiti siano coesistenti.

Più complesso è il passaggio normativo in cui si afferma che in mancanza anche di uno solo dei tre requisiti «è riconosciuto il trattamento» del comma 5, articolo 51 del Dpr 917/1986 (ossia quello previsto per la trasferta).

Secondo la Fondazione studi, il datore di lavoro deve applicare anche le condizioni stabilite dal comma 5 affinché si possa godere del regime agevolato fiscale e contributivo.

Pertanto, anche in caso di svolgimento della prestazione in luoghi sempre variabili, per

poter beneficiare delle fasce di esenzione è necessario, in ogni caso, che la prestazione sia svolta almeno fuori dal territorio comunale. Questo vuol dire che, qualora non sia sufficiente uno dei tre requisiti, ci possono essere casi in cui l'azienda dovrà versare oneri previdenziali e assicurativi aggiuntivi come ad esempio, nel caso in cui l'azienda impieghi il lavoratore in luoghi sempre variabili ma all'interno di un solo comune: in passato il lavoratore poteva essere qualificato "trasfertista" e beneficiare delle fasce di esenzione nella misura del 50%, mentre oggi non può ritenersi né in trasferta, né un trasfertista.

Per le aziende che non possono rispettare uno dei nuovi requisiti e operano anche fuori dal comune si prospettano alcune criticità per l'applicazione del regime della trasferta che andranno rimosse dagli enti interessati: ad esempio, rispetto a quale sede va verificata la trasferta se non è individuabile alcuna sede di lavoro, oppure come determinare la quota di maggiorazione giornaliera (e la conseguente fascia di esenzione) qualora la maggiorazione sia stata corrisposta in misura fissa indipendentemente dalle giornate di trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GAMMABINAR

## Area Crediti

### 1. Area Fallimentare

25 Eventi incentrati sulle problematiche relative a:

- Concordato con Riserva, Concordato con Continuità
- Accordi di Ristrutturazione, ex art. 182-bis, ex art. 67
- Nuova Finanza all'Impresa in crisi e concessione abusiva del credito
- Pegno Mobiliare Non Possessorio, Patto Marciano, Convenzione di Moratoria
- Proposte Concorrenti
- Curatore Fallimentare
- Attestazione

### 2. Area Pignoramento Presso Terzi e Processo Esecutivo

10 Eventi che hanno approfondito in particolare gli aspetti relativi a:

- Obbligo del terzo
- Ricerca telematica dei beni da pignorare
- Pignoramento dello Stipendio, del Conto corrente, delle Quote societarie
- Pignoramento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

### 3. Area Anatocismo e Usura

10 Eventi focalizzati su Aspetti Tecnici ed Aspetti Legali anche alla luce del novellato art. 120 TUB e della tanto attesa Delibera CICR del 3/8/2016

In più: 1 Incontro in tema di **Mutuo al consumatore**

## E-Learning On Demand

## Area Fiscale

### 1. Area Fiscalità Nazionale

14 Eventi che hanno esaminato, tra l'altro:

- Fiscalità della Crisi di Impresa
- Fiscalità della Cessione di Azienda
- Regimi Agevolati
- Liquidazione dell'IVA di Gruppo
- Utilizzo del Credito IVA

In più: 2 Incontri in materia di **Interpello** e di **Antiriciclaggio**

### 2. Area Fiscalità Internazionale

5 Eventi che hanno esaminato, in particolare, Casi pratici in materia di Transfer Pricing

Oltre **60 Incontri registrati**, suddivisi in **Moduli** di circa un'ora, con illustri **Magistrati** e **Consulenti** di chiara fama, tra i Quali:

- Pres. Filippo Lamanna • Pres. Mauro Vitiello • Cons. Fabrizio Di Marzio
- Dott. Filippo D'Aquino • Dott.ssa Rosaria Giordano • Dott. Ignazio Arcuri
- Avv. Salvatore Sanzo • Avv. Valerio Sangiovanni • Prof. Avv. Giovanni Stella
- Prof. Avv. Tommaso Di Tanno • Dott. P. Paolo Del Franco • Dott. Alessandro Denaro

A tutte le adesioni formalizzate dal 7/12/2016 al 31/1/2017 e recanti la dicitura **Convenzione "Il Sole 24 Ore"** saranno riconosciute le seguenti **condizioni economiche di favore**:

- Accesso illimitato a Video+Atti di **tutti gli Eventi** (delle Aree in offerta) con una riduzione della quota complessiva da € 3.950,00 + IVA a **€ 990,00** + IVA **ulteriormente ridotta a € 590,00** + IVA per gli **Iscritti agli Ordini Professionali**
- Accesso illimitato a Video+Atti di **un singolo Evento** con una riduzione della quota complessiva da € 990,00 + IVA a **€ 390,00** + IVA **ulteriormente ridotta a € 190,00** + IVA per gli **Iscritti agli Ordini Professionali**

Ai **Dottori Commercialisti** viene riservata la possibilità di un **singolo accesso a 4 Eventi a scelta (20 moduli)** e di maturare fino a **20 CFP** dal 15/12/2016 al 31/12/2017, alla quota complessiva di **€ 195,00** + IVA

Per informazioni: **www.gammabinar.com** • **E-mail info@gammabinar.com** • **Tel. 348 5430183**





motivi

Immagina dove può portarti  
la comunicazione di domani.

**Motivi**  
Milano, Vele Digitali Gae Aulenti

**Maxima** S.r.l. Via Plana 14, 20155 Milano  
**Tel.** +39 02 86 88 63 00  
**Fax** +39 02 31 19 02  
**www.maximaesterna.it**

**VG** **VIRGINIO  
GUASTONI**  
— DAL 1956 —  
**MAXIMA**



# LEGGE DI BILANCIO

Guida alle novità

## IL FISCO PER LE IMPRESE



4/8

www.ilssole24ore.com

IL SOLE 24 ORE - Martedì 13 Dicembre 2016

# Flat tax al 24% anche per i «piccoli»

Dal 2017 debutta l'Iri: ditte individuali e società di persone potranno optare per la tassazione separata degli utili

Luca Gaiani

Scatta dal 2017 la facoltà di tassazione separata al 24% degli utili prodotti da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. La legge di bilancio 2017 consente ai soggetti Irpef l'opzione per la nuova imposta sul reddito d'impresa (Iri) che graverà, con aliquota pari a quella dell'Ires, sul reddito trattenuto in azienda. Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati in via ordinaria nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall'imponibile.

### Flat tax per le Snc

Diventa finalmente legge il regime opzionale di tassazione proporzionale (cosiddetta tassa piatta o flat tax) degli utili delle imprese Irpef. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dal comma 547 della legge di bilancio 2017, stabilisce che le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta) possono optare per la tassazione separata del reddito, con aliquota pari a quella dell'Ires. Aliquota che, dal 2017, scende al 24%. Viene dunque sospesa, per la durata del regime, la tassazione per trasparenza prevista dall'articolo 5 del Tuir.

Il calcolo dell'imponibile da assoggettare alla nuova Iri del 24% si effettuerà partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese Irpef. Dal reddito così determinato si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formati in periodo Iri, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili Iri (calcolati in via progressiva) al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le perdite (maturate in regime Iri) di esercizi precedenti si sottraggono dall'imponibile senza limiti temporali o di importo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariamente.

### Calcoli complicati

Il meccanismo di calcolo del plafond delle deduzioni degli utili distribuiti ai soci è, oltre che complicato, assai poco chiaro.

Ciò deriva dal fatto che, letteralmente, il plafond è costituito dalla sommatoria dei redditi imponibili Iri, i quali, a loro volta, sono quantificati al netto delle deduzioni. Si dovrebbe dunque considerare il plafond residuo dell'anno precedente, senza aggiungere l'imponibile dell'anno, pena l'insorgenza di un calcolo circolare. Un altro problema riguarda le perdite: se si portano a riduzione del plafond quando sorgono, il reddito degli anni successivi dovrebbe ricaricare il plafond al lordo e non al netto, pena una doppia decurtazione.

Vediamo un esempio. Nell'esercizio t1 la società ha un reddito di 110 con un utile civile di 105: nessuna deduzione, imponibile t1 pari a 110.

Nell'esercizio t2 la società ha un reddito di 30 (utile civile 25) e distribuisce ai soci 80 (parte utile t1). Il plafond Iri è capiente (110) e la distribuzione è interamente dedotta: perdita t2 di 50 (30-80), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 60 (110-50).

Nell'esercizio t3, la società ha un reddito di 10 (utile civile zero) e distribuisce ai soci 50 (utile t2 residuo più utile t2). La somma è tutta deducibile (plafond Iri capiente): perdita t3 di 40 (10-50), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 20 (60-40).

Nell'anno t4, il reddito è di 125 (utile civile 100), senza distribuzioni. La società utilizza le perdite t2+t3 (90): imponibile (netto) t4 di 35 (125-90). Il plafond Iri risale (così la relazione ministeriale) a 55 (20+35), anche se sarebbe corretto riportarlo a 145 (20+125) visto che le perdite di 90 erano già state considerate a riduzione.

Nell'esercizio t5 il reddito è di 60 e viene distribuito 100 (utile t4). La deduzione dovrebbe essere limitata a 55 (plafond Iri a inizio anno), con imponibile di (60-55) = 5. Totale redditi 335, totale distribuzioni dedotte 185, totale imponibili 150; plafond Iri residuo 60 pari agli imponibili 150 meno le perdite già compensate di 90. Da un esempio della relazione ministeriale parrebbe invece potersi attingere anche dal reddito (lordo) dell'anno, deducendo l'intera somma.

### Regole transitorie

Il regime è come detto opzionale, ha durata per cinque esercizi ed è rinnovabile (non è previsto il rinnovo tacito). L'opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazione riferita all'anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2017-2012, opzione in Unico 2018).

La distribuzione degli utili formati ante regime Iri (e tassati per trasparenza), che si considera effettuata prioritariamente, non genera alcun impatto sulla società (no deduzioni) e sui soci (no tassazione). I redditi tassati Iri e non ancora prelevati al momento dell'uscita vengono tassati integralmente all'atto della distribuzione. Il regime Iri è infine attivabile su opzione anche da parte delle Srl con non più di 10 soci persone fisiche che sono ammesse alla trasparenza prevista dall'articolo 16 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### SUL SITO DEL SOLE

Il testo della manovra 2017  
<http://24o.it/ddlbilancio>



### 1. IMPRESE

*Regime di cassa per le aziende in «semplificata»*

Ai blocchi di partenza il regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata. Per determinare il reddito vanno sottratti dai ricavi percepiti i costi sostenuti con l'aggiunta dei proventi da autoconsumo.

Gianfranco Ferranti > pagina 44

### 2. ADEMPIMENTI

*Cessione ai soci, aliquota agevolata fino a settembre 2017*

Riapertura dei termini per assegnazioni e cessioni ai soci con le aliquote agevolate delle imposte sostitutive (8% o 10,5% per le società di comodo).

Le operazioni potranno essere concluse entro settembre 2017.

Gian Paolo Ranocchi > pagina 44

### 3. INDIRETTE

*La transazione si estende a Iva e ritenute*

La transazione fiscale allarga il raggio d'azione. Sarà possibile pagare un importo ridotto (e non più solo dilazionato) per Iva e ritenute non versate nelle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti.

Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi > pagina 45

### IN SINTESI

#### I contribuenti interessati

■ Imprese individuali e società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria anche per opzione

#### Il calcolo del reddito

■ Il reddito si calcola con le regole Irpef, deducendo gli utili distribuiti ai soci e da questi tassati interamente. Perdite interamente riportabili senza limite temporale

#### La tassazione

■ Il reddito imponibile si tassa separatamente con aliquota pari a quella Ires (24%)

#### L'opzione


■ L'opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno da cui scatta il regime ed ha durata 5 esercizi (per le opzioni 2017-2012: Unico 2018)

IN EDICOLA

## SE TI INFORMI LIMITI I DANNI.

DA LUNEDÌ 12 DICEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 12,90€\*


Negli ultimi anni si è assistito a una crescita esponenziale delle richieste di risarcimento danni legati a settori chiave della vita quotidiana. Il secondo volume de **Il danno alla persona** completa la ricognizione sul risarcimento, analizzando le ipotesi più ricorrenti di responsabilità civile extracontrattuale in tema di: circolazione stradale, famiglia, privacy, pubblica amministrazione, ingiusta detenzione.



Il Sole 24 ORE

www.ilssole24ore.com



**LEGGE BILANCIO****Reddito d'impresa****Le registrazioni contabili**

Ricavi e spese da annotare cronologicamente in base al momento dell'incasso o del pagamento

# Il regime di cassa testa la convenienza

Interessati i soggetti in contabilità semplificata - Opzione triennale per chi preferisce il criterio ordinario

Gianfranco Ferranti

La legge di bilancio per il 2017 introduce il nuovo **criterio di cassa** per la determinazione del **reddito d'impresa** e della **base imponibile dell'Irap** delle imprese in **contabilità semplificata**. La nuova disciplina, che si applica dal 2017, interessa 439 mila società commerciali di persone e 1,76 milioni di imprese individuali.

Tale regime sarà quello "naturale" per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i chiarimenti interpretativi forniti dall'agenzia delle Entrate al riguardo.

Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell'Iva.

**Come si calcola il reddito**

Il reddito d'impresa sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa), dei dividendi e degli interessi "percepiti" nel periodo di imposta e quello delle spese "sostenute" nel periodo stesso. La differenza

va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.

Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell'anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell'Irap.

Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma

non sono riportabili in quelli successivi. Risulta, però, aumentata la possibilità di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell'anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. Appare, pertanto, auspicabile l'estensione alle imprese in contabilità semplificata del regime previsto per i contribuenti "forfettari", che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività.

**Gli obblighi contabili**

L'**annotazione dei ricavi** avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l'importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell'altro documento emesso. Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell'anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l'indicazione delle relative fatture (cui seguirà l'annotazione analitica nell'anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento). In alternativa, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN SINTESI****Criterio «naturale»**

■ Dal 2017 il criterio di imputazione temporale «naturale» delle componenti di reddito delle imprese minori diventa quello di cassa, al fine di evitare l'anticipazione delle imposte per i componenti positivi non ancora incassati

**Quando resta la competenza**

■ Resta, però, il criterio di competenza per la determinazione e l'imputazione temporale di plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza

**AGRICOLTURA**

## Per coltivatori diretti e «Iap» niente Irpef sui terreni fino al 2019

Gian Paolo Tosoni

Nel triennio 2017-2019 saranno esclusi da **Irpef redditi agrario e dominicale** dei terreni per alcune categorie di contribuenti. A prevederlo il comma 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. Il successivo comma 45 conferma per l'anno 2017 l'aumento delle percentuali di compensazione Iva sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Diventa legge l'agevolazione riservata alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Relativamente agli imprenditori professionali la norma richiama l'articolo 1 del Dlg 99/2004, il quale contempla anche le società. Tuttavia trattandosi di agevolazione Irpef l'esenzione è limitata alle società di persone.

Si ricorda che i redditi dei terreni per le persone fisiche e società semplici, si dichiarano in base alle risultanze catastali; i medesimi redditi si dichiarano per le Snc e Sas agricole che hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006. Il proprietario dichiara il reddito dominicale rivalutato dell'80% (legge 662/1996) e ulteriormente rivalutato del 30% (articolo 1, comma 512 legge 228/2012). Se il proprietario del terreno, che non sia affittato, assolve l'Imu, il reddito dominicale non viene dichiarato. Il reddito agrario viene dichiarato dal soggetto che conduce il terreno e la tariffa d'estimo risultante in catasto viene rivalutata del 70% e ulteriormente rivalutata del 30%.

La seconda rivalutazione del 30% non si applica per i terreni posseduti o coltivati da coltivatori diretti o Iap iscritti nella gestione o previdenza agricola.

Tenuto conto che dal 2016 i proprietari coltivatori diretti e Iap che conducono direttamente il terreno non assolvono l'Imu, il reddito dominicale è sempre imponibile e quindi dal 2017 tornerà utile l'esenzione da Irpef la quale pertanto si applicherà per entrambi i redditi e cioè sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario. Qualora il terreno sia condotto in affitto l'esenzione si applicherà sul solo reddito agrario in quanto il reddito dominicale viene dichiarato dal

**Coltivatore diretto**

● Il coltivatore diretto si occupa manualmente della coltivazione del terreno con manodopera familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per i fabbisogni dell'azienda agricola. L'imprenditore agricolo professionale deve essere in possesso di conoscenze e competenze tecniche in agricoltura, ricavare almeno la metà del proprio reddito di lavoro in agricoltura e dedicare almeno la metà del proprio tempo lavorativo alla attività agricola. Le agevolazioni fiscali sono preordinate alla iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

proprietario.

Per le società di persone il reddito lo dichiara la società, ma poi viene tassato per trasparenza dai soci; in pratica l'esenzione viene rinviata nel modello Unico del socio il quale se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo non dichiarerà la propria quota di reddito dominicale ed agrario (da quadro RH), mentre i soci sprovvisti della qualifica dovranno dichiarare i redditi dei terreni.

**Iva e altre agevolazioni**

Il comma 45 dell'articolo 1 della legge di bilancio conferma per l'anno 2017 l'aumento delle percentuali di compensazione Iva sulle cessioni di animali vivi della specie bovina (e bufalina) e suina. Sarà un decreto ministeriale a fissare la misura; per l'anno in corso il decreto 26 gennaio 2016 aveva stabilito le percentuali nella misura del 7,65% per le cessioni di bovini e bufali e del 7,95% per i suini. In assenza di questa proroga le percentuali di compensazione, che determinano l'Iva che il produttore agricolo può trattenere a titolo di forfetizzazione dell'imposta assolta sugli acquisti, sarebbero scese al 7% per i bovini e 7,30 per i suini. Infine il comma 45 elimina l'imposta catastale dell'1% per gli acquisti di terreni agricoli in zona montana per i coltivatori diretti ed Iap iscritti nella gestione previdenziale Inps; le imposte di registro ed ipotecaria sono già previste nella misura fissa. Inoltre viene prevista una forte diminuzione della accisa sulla birra fissandola a 3,02 euro per ettolitro e per grado Plato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I passaggi operativi****CALCOLO DEL REDDITO****Differenza tra ricavi e costi**

Il reddito delle imprese minori è dal 2017 pari alla differenza tra i ricavi e gli altri proventi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa. Concorrono alla formazione del reddito anche i componenti per i quali si continua ad applicare il criterio di competenza. Non assumono rilevanza le rimanenze ma il reddito del primo anno di applicazione del regime è ridotto delle rimanenze finali del periodo precedente

**IL CAMBIO DI REGIME****L'irrelevanza di entrate e uscite**

In caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione per cassa del reddito delle imprese minori a un periodo soggetto al regime ordinario, e viceversa, è previsto - per evitare "salti" o duplicazioni impositive - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato nell'anno, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi

**LA BASE IRAP****L'estensione**

Il regime di cassa è stato esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle imprese in contabilità semplificata e si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla irrelevanza delle rimanenze e i passaggi di regime. Rimangono invariate le ipotesi di indeducibilità attualmente previste. Per le imprese in contabilità ordinaria resta applicabile la disciplina vigente, compresa l'opzione per il regime dei soggetti Ires

**LE OPZIONI POSSIBILI****Il vantaggio delle scelte**

Le imprese minori potranno scegliere ai fini Irpef se tenere alternativamente:

- i registri degli incassi e dei pagamenti;
- i registri Iva integrati con le annotazioni richieste ai fini del regime di cassa;
- i registri Iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti previste ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva

**TRIBUTI LOCALI**

## Addizionali ferme anche nel 2017

Luigi Lovecchio

Prorogato il blocco degli **aumenti dei tributi comunali e regionali** a tutto il 2017, con l'eccezione della Tari. La legge di bilancio estende la previsione della legge 208/2015, costringendo comuni e regioni a confermare le misure 2015. Comuni e regioni non possono aumentare aliquote e tariffe relative a qualsiasi entrata tributaria. Ne consegue che, anche per l'anno prossimo, al livello comunale, non potranno essere elevate addi-

zionale comunale all'Irpef, Imu, Tasi, Tosap, imposte sulla pubblicità e canone sull'installazione dei mezzi pubblicitari, trattandosi di prelievo avente natura tributaria. Nessun divieto sussiste per il Cosap, il canone sull'occupazione alternativo alla Tosap, in quanto entrata di carattere patrimoniale. Ugualmente fuori dal blocco è la Tari, sia nella sua versione classica tributaria, che prevede l'applicazione dei criteri stabiliti dal Dpr 158/1999, sia nella forma della tariffa

corrispettivo dovuta a fronte della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il divieto di elevazione della pressione tributaria comprende l'istituzione di nuovi tributi (imposta di soggiorno e imposta di scopo) e la revoca di agevolazioni già accordate. Pertanto eventuali aliquote ridotte deliberate nel corso del 2016 non potranno essere aumentate. Al riguardo, va segnalato che, secondo le Faq delle Finanze, non è neppure ammissibile un aumento di aliquota compensato da

una riduzione riferita a un'altra fattispecie. In tale eventualità, il contribuente è legittimato ad applicare la misura inferiore e a disapplicare quella superiore, facendo riferimento all'aliquota vigente del 2016. Anche per il 2017 è possibile confermare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale con delibera consiliare. A livello regionale, il divieto riguarda l'Irap e l'addizionale regionale all'Irpef. Le Regioni in accertato disavanzo sanitario applicano l'elevazione dell'Irap nella misura dello 0,15% e dell'Irpef per lo 0,3 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ventennale

ENTI LEGGE 103

13 DICEMBRE 2016

INIZIO ORE 9.30

SALA FELLINI

SALUTO DI APERTURA

ALBERTO OLIVETI *presidente adepp*

PRESENTAZIONE DEL 1° RAPPORTO SUGLI ENTI ISTITUITI CON D.LGS. 10 FEBBRAIO 1996, N. 103

ALBERTO BRAMBILLA *itinerari previdenziali*

INTERVENTI

TIZIANA STALLONE *presidente enpab*

FELICE D. TORRICELLI *presidente enpab*

MARIO SCHIAVON *presidente enpapi*

STEFANO POETA *presidente epap*

VALERIO BIGNAMI *presidente eppi*

TESTIMONIANZE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE

INTERVENTO DI RAPPRESENTANTI PARLAMENTO, MINISTERI VIGILANTI E ISTITUZIONI

ORE 13.00 - light lunch

**NOLEGGIO AUTO**

## Agenti, soglia più alta

Stefano Sirocchi

Maggiori vantaggi fiscali per **agenti e rappresentanti di commercio** che prenderanno a **nolegg**io autovetture e autocaravan a partire dal 1° gennaio 2017. Per questi soggetti - e relativamente agli autoveicoli a deducibilità limitata - il comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 aumenta la soglia fiscale annua da 3.615,20 a 5.164,57 euro.

La ratio dell'intervento è di estendere il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti in relazione all'acquisto delle auto, anche all'ipotesi del noleggio. Nel caso di acquisizione delle vetture, infatti, gli agenti e i rappresentanti possono fruire del limite fiscale di 25.822,84, che è il 43% più alto di quello riconosciuto alle imprese, agli artisti e ai professionisti, e pari a 18.075,99. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto opportuno incrementare - della medesima percentuale di beneficio - il limite di deducibilità degli autoveicoli noleggiati dagli agenti e dai rappresentanti (oggi pari a 3.615,20 euro, indistintamente per tutti i soggetti).

La modifica è di grande interesse per questi lavoratori, in quanto la circostanza dell'integrale deducibilità dal reddito, delle spese relative ai mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del medesimo comma, è - secondo prassi amministrativa - consentita solo per i veicoli senza i quali l'attività non può essere esercitata (autoscuole, autonoleggi, eccetera).

Ai fini del calcolo della deducibilità, l'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir stabilisce un doppio limite: sia quello quantitativo - dal 2017 pari a 5.164,57 euro - sia quello percentuale, pari all'80%. Tuttavia, come specificato nella circolare 48/1998, nei cosiddetti contratti di noleggio "full service" il limite quantitativo opera solo sul costo del noleggio "puro" e non anche con riferimento alla quota dei servizi accessori (manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, eccetera).

Pertanto a patto che le due componenti di costo siano analiticamente distinte in fattura, si dovrà tener conto della doppia limitazione fiscale solo sul noleggio puro, mentre per i servizi accessori sarà sufficiente applicare la riduzione percentuale. Ad esempio, un agente stipula un contratto di noleggio full service della durata di un anno, con decorrenza primo gennaio 2017. Ipotizzando un costo di locazione dell'auto di 6.500 euro ed un riaddebito di 2.500 euro a titolo di spese di gestione e prestazioni accessorie, la quota deducibile è pari a 6.131,66 (5.164,57 x 80% = 4.131,66 + 2.500 x 80% = 2.000).


Al fine di scongiurare manovre elusive sulla ripartizione delle due quote di addebiti, la prassi ha ritenuto corretto determinare la componente di costo da attribuire al noleggio puro, sulla base dei "listini sulle tariffe medie" praticate per i noleggi senza servizi accessori.

Due annotazioni, infine: la disciplina si applica anche ai promotori finanziari (risoluzione 267/1995) e, il comma 37, è stato rubricato come «Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine». Considerato, tuttavia, che l'articolo 164 del Tuir non stabilisce un regime differenziato tra i diversi tipi di noleggio, la novità dovrebbe riguardare anche i noleggi a breve termine. Peraltro, per espressa previsione di legge, il costo fiscale rilevante deve comunque essere ragguagliato al periodo di disponibilità contrattuale del bene durante l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LEGGE DI BILANCIO Gli adempimenti



### I soggetti interessati

L'estromissione agevolata riguarda anche assegnazioni e trasformazioni in società semplice

# Beni ai soci, cessione estesa

Beneficiate le operazioni dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017

Gian Paolo Ranocchi

Finalmente ufficializzata la nuova finestra temporale per poter accedere all'estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuate dall'articolo 1, commi da 115 a 121 della legge 208/2015 (assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice). Riaperti anche i termini per l'estromissione agevolata degli immobili relativi alle imprese individuali.

Con il varo della legge di Bilancio 2017 si riapre quindi la possibilità di accedere a un ventaglio di interessanti opportunità per smontare totalmente o parzialmente le società immobiliari fruendo di un regime fiscale di assoluto favore. La riapertura dei termini, prevista dai commi 565 e 566 dell'articolo della manovra 2017, si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Grazie alla tecnica legislativa adottata è quindi possibile dare copertura certa (semai ce ne fosse stato bisogno) anche agli atti adottati dalle società entro la scadenza originaria del 30 settembre 2016, per i quali l'iscrizione al registro delle imprese è stata effettuata oltre tale data (tipicamente per i versamenti delle eventuali imposte sostitutive dovute nell'ambito dell'operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018. Restano sostanzialmente invariati i requisiti richiesti dalla legge

208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive dei beni sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.

La riapertura dei termini per accedere all'estromissione agevolata degli immobili d'impresa va sicuramente salutata con favore. Sono stati diversi, infatti, i casi per i quali si è deciso di postergare l'operazione rispetto alla prima scadenza anche perché molti fondamentali chiarimenti delle Entrate per valutare la fattibilità e gli effetti delle operazioni sono arrivati con la circolare n. 37/E, licenziata solo pochi giorni prima rispetto alla scadenza del 30 settembre 2016. A dare

ulteriore impulso alle operazioni agevolate sono due recenti risoluzioni: la 93/E/2016 e la 101/E/2016. Le Entrate hanno precisato che un'operazione configura abuso del diritto quando presenta, contemporaneamente, tre requisiti:

- realizza un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- è priva di sostanza economica, ovvero è inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- porta al conseguimento di un vantaggio fiscale.

L'assenza anche solo di uno dei tre requisiti comporta l'assenza di abuso mentre alla presenza di tutti e tre occorre dimostrare le valide ragioni extrafiscali non marginali. In questo contesto l'Agenzia ha chiarito che i vantaggi fiscali ottenuti tramite l'adozione di una delle operazioni agevolate (ad esempio la cessione degli immobili ai soci e la successiva cessione da parte degli stessi) rientrano in una facoltà che il legislatore non ha inteso vietare. Ne consegue che il carattere di liceità del risparmio d'imposta deriva dalla natura agevolativa delle disposizioni che consentono di estromettere dal regime di impresa, con l'assegnazione e la cessione, ovvero con la trasformazione in società semplice, beni in realtà nella disponibilità dei soci e per i quali non è realistico ipotizzare condizioni di impiego mediamente profittevoli nel contesto della gestione imprenditoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Riapertura termini

● L'articolo 1, commi 565 e 566 della legge di bilancio, prevede la riapertura al 30 settembre 2017 dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci, per la trasformazione agevolata in società semplice da parte delle società immobiliari e per l'estromissione dei beni immobili (strumentali) dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale. La riapertura riguarda le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 e fino alla nuova scadenza.

### Le novità in arrivo

#### ASSEGNAZIONE

##### Vale la proporzionalità

L'assegnazione di beni ai soci deve rispettare la "proporzionalità" del valore del bene assegnato con le quote di partecipazione degli stessi e presupporre che ci sia un patrimonio netto adeguato. L'attribuzione di poste di patrimonio al socio in contropartita del valore di assegnazione del bene genera in capo ai soci effetti fiscali diversi a seconda del tipo di società interessata (capitali o persone) e di riserve attribuite (di utili, in sospensione o di capitali)

#### CESSIONE

##### Il corrispettivo fa la differenza

Nella cessione agevolata la società trasferisce al socio verso corrispettivo il bene individuato. Per il socio non ci sono effetti fiscali in quanto non c'è attribuzione di poste del netto. La società sull'eventuale reddito deve applicare l'imposta sostitutiva (8% o 10,5% se è una società di comodo). Non è possibile determinare la plusvalenza rilevante fiscalmente in base al valore catastale rivalutato se questo è inferiore rispetto al corrispettivo dichiarato in atto

#### TRASFORMAZIONE

##### Verso la società semplice

Per procedere con la retrocessione in società semplice e fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 208/2015 la società deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o dei beni mobili registrati. Questo perché alla società semplice è precluso lo svolgimento di un'attività commerciale. Non tutte le società, quindi, possono trasformarsi in società semplice mentre tutte le società possono procedere con assegnazioni o cessioni agevolate

#### IMPRESE INDIVIDUALI

##### Effetti dal 1° gennaio

L'imprenditore individuale può escludere dal patrimonio d'impresa gli immobili strumentali per destinazione diretta e quelli strumentali per natura anche se non utilizzati direttamente o se dati in locazione o comodato a terzi. Non è invece possibile estromettere immobili merce. Gli immobili devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2016. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017

### L'EFFETTO SUI BILANCI

## Riaperti i termini per rivalutare partecipazioni e terreni

Paola Bonsignore

Pierpaolo Ceroli

La legge di Bilancio 2017 all'articolo 1, commi 554-564 riapre i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

confermando le medesime aliquote per determinare l'imposta sostitutiva 2016 (8% per terreni e partecipazioni, 16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili, 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).

Relativamente ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni possedute da persone fisiche o società semplici al 1° gennaio 2017 la norma, nel prevedere la riapertura dei termini per la rideterminazione del loro valore, ha disposto che entro il 30 giugno 2017 dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima del loro valore nonché il pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali pari all'8 per cento.

Tale imposta sarà determinata sul valore affrancato e potrà essere

versata in un'unica soluzione entro il termine di cui sopra o in tre rate annuali di pari importo (la prima con scadenza 30 giugno 2017).

Sulla rivalutazione dei beni d'impresa, invece, i commi 556 e seguenti prevedono che le società di capitali, enti commerciali e trust residenti che non redigono il bilancio secondo gli standard internazionali, possono rivalutare, in deroga all'articolo 2426 del codice civile, quei beni e partecipazioni risultanti nello stato patrimoniale dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, salvo gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso a detta data, il cui termine di approvazione scade dopo l'entrata in vigore della legge e riguarderà tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea nonché essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore così attribuito si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni

ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.

Nel caso in cui i beni oggetto di rivalutazione fossero ceduti a titolo oneroso, o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la plus/minusvalenza sarà determinata tenendo conto del valore attribuito al bene prima della rivalutazione.

Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è prevista (comma 563) una deroga secondo cui i maggiori valori iscritti in bilancio «si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018».

Le imposte sostitutive saranno versate, e/o compensate in base alla normativa vigente, in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Anche per il 2017 sarà possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione provvedendo al pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

## LA GUIDA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.



OGNI VENERDÌ, DAL 9 DICEMBRE, CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 12,90€\*

La Guida **Principi Contabili Internazionali** del Sole 24 ORE si propone, nel "cantier aperto" degli standard contabili internazionali, di guidare il lettore alla redazione dei bilanci di società quotate, banche, intermediari finanziari e assicurazioni, attraverso la selezione, l'analisi e la semplificazione dell'Ifrs di riferimento. I principi contabili internazionali costituiscono ormai uno standard di riferimento imprescindibile per coloro che, a vario titolo, si occupano di business reporting.

Il Sole **24 ORE**



www.ilssole24ore.com

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBMEDIA GROUP

### Aziende & Territorio Rete e Mobile: l'isola all'avanguardia

## Sicilia super tecnologica

Dai professionisti proposte di ultima generazione


### CSED, a tutto software



**A. Di Gregoli con Sergio e Milena**

Tutto iniziò nel 1982 con lo sviluppo di un software per elaborare buste paga. Nacque **CSED Software**: merito di Antonino Di Gregoli, consulente del lavoro dal 1979 ed esperto nell'elaborazione elettronica dei dati su sistemi Honeywell, Olivetti, Triumph Adler e IBM. Il software era concepito per pc IBM. Ben presto i computer IBM XT si diffusero, grazie al prezzo contenuto rispetto agli elaboratori "tradizionali" e alla loro compatibilità. Il software CSED ebbe successo anche tra i consulenti. In seguito CSED rilasciò un software paghe studiato per la pesca marittima, valido strumento per i consulenti di Mazara del Vallo, Marsala e Trapani e per le associazioni armatoriali. Dopo qualche anno, la CSED produsse il software utile per le problematiche gestionali, fiscali, previdenziali degli studi di commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro ed aziende, affacciandosi alle altre software-house più blasonate. L'attività continua: Di Gregoli cura la manutenzione del software prodotto, avvalendosi della collaborazione dei figli Sergio e Milena, che hanno ereditato la passione per l'informatica. Info: [www.csed.it](http://www.csed.it)

### Sfera, la rete è smart



**Il team Italian Solution**

SNEP è un motore per web app e core business di **Italian Solution**, azienda di Catania creata da tre ragazzi (Giuseppe Suraci, Ezio Baviera e Domenico Ferrara), con uno staff di 11 esperti under 30. La piattaforma, nata per gestire i contenuti, è evoluta in un Customer Relationship Management per realizzare software in cloud. SNEP rende semplice e veloce l'informaticizzazione del workflow ed è adatto a tutte le aziende che intendono abbattere i costi di gestione. Tra i progetti innovativi di Italian Solution "Wo-ork.it", social network ideato dal CEO Stefano Saitta, che unisce il mondo di aziende e professionisti a quello dei privati, permettendo ai primi di creare velocemente la pagina aziendale, cercare personale e accrescere la rete professionale; ai secondi di trovare lavoro, pubblicando il loro curriculum. DominioBrokerClub.it è la prima innovativa trading community italiana dei trader Markets.com: lavora come un grande trading desk con operatori in Italia e all'estero, condividendo notizie e strategie di trading on line intra e multiday, per competere sui mercati finanziari in modo sinergico. Info: [www.italiansolution.net](http://www.italiansolution.net)



Il marchio Sfera


### SNEP, motore Web App



**Il team CTMobi**

Tutto iniziò nel 2012, quando Giuseppe Luculano - forte dell'esperienza maturata al Politecnico di Milano con una borsa di studio riservata a 20 sviluppatori Mobile - fece nascere **CTMobi**. Grazie alla qualità del lavoro e all'affidabilità, in pochi anni CTMobi è cresciuta e oggi ha 8 dipendenti e una fitta rete di collaborazioni in tutt'Italia. La più importante è con Digital 360, nata da docenti del Politecnico, gruppo per il quale CTMobi è "braccio tecnologico", occupandosi dell'intera piattaforma tecnologica (editoriale e mobile). La società sta poi lavorando ad un'applicazione Mobile nell'ambito della logistica, il cui primo rilascio è programmato per giugno 2017. «Chi viene da noi - assicura Luculano - apprezza dedizione, impegno e qualità che poniamo alla base del lavoro quotidiano». Oltre all'area Mobile e piattaforme editoriali (che restano il punto di forza), CTMobi si sta interessando anche al mondo dei Wearable, come ad esempio Hololens di Microsoft, speciali occhiali sui quali si è concentrato l'impegno dell'azienda, impegno che potrebbe regalare importanti novità a stretto giro. Info: [www.ctmobi.it](http://www.ctmobi.it)

### CTMobi, le App Mobile



**Il team CTMobi**

Tutto iniziò nel 2012, quando Giuseppe Luculano - forte dell'esperienza maturata al Politecnico di Milano con una borsa di studio riservata a 20 sviluppatori Mobile - fece nascere **CTMobi**. Grazie alla qualità del lavoro e all'affidabilità, in pochi anni CTMobi è cresciuta e oggi ha 8 dipendenti e una fitta rete di collaborazioni in tutt'Italia. La più importante è con Digital 360, nata da docenti del Politecnico, gruppo per il quale CTMobi è "braccio tecnologico", occupandosi dell'intera piattaforma tecnologica (editoriale e mobile). La società sta poi lavorando ad un'applicazione Mobile nell'ambito della logistica, il cui primo rilascio è programmato per giugno 2017. «Chi viene da noi - assicura Luculano - apprezza dedizione, impegno e qualità che poniamo alla base del lavoro quotidiano». Oltre all'area Mobile e piattaforme editoriali (che restano il punto di forza), CTMobi si sta interessando anche al mondo dei Wearable, come ad esempio Hololens di Microsoft, speciali occhiali sui quali si è concentrato l'impegno dell'azienda, impegno che potrebbe regalare importanti novità a stretto giro. Info: [www.ctmobi.it](http://www.ctmobi.it)



Il team CTMobi



## LEGGE DI BILANCIO

**Imposte indirette**

# Transazione fiscale, pagamento ridotto anche per Iva e ritenute

**Più chance in concordati e accordi di ristrutturazione****Giuseppe Carucci  
Barbara Zanardi**

**Transazione fiscale estesa a Iva e ritenute non versate.** La legge di bilancio (articolo 1, comma 567), infatti, contiene alcune novità in materia di procedure concorsuali, in particolare sul riconoscimento del pagamento ridotto, in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, in presenza di transazione fiscale.

Nello specifico, riformando tale istituto disciplinato all'articolo 182-ter del Rd 267/1942, in aderenza alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la legge di Bilancio 2017 prevede:

● per Iva e ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale;

● l'obbligo per il debitore di depositare una relazione di un professionista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.

**L'applicazione**

La transazione fiscale è lo strumento al quale le imprese che versano in stato di crisi possono accedere, nell'ambito della procedura di concordato preventivo e in fase di ristrutturazione del debito, per pervenire ad un accordo con l'amministrazione finanziaria. In particolare, mediante la transazione fiscale può essere concessa la

dilazione nel pagamento ovvero la riduzione di taluni debiti fiscali.

Prima delle modifiche introdotte con la legge di bilancio, però, tale possibilità era preclusa sia all'Iva, tenuto conto della matrice comunitaria di tale imposta, sia alle ritenute operate e non versate. Per questi debiti la proposta di accordo del debitore poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non uno sconto d'imposta.

La legge di bilancio ha eliminato tale disparità, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia Ue (sentenza 7 aprile 2016 - causa C-546/14), che ha riconosciuto compatibile con le regole comunitarie, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito Iva da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza. È stata introdotta, infatti, la possibilità di inserire l'Iva e le ritenute tra i debiti soggetti a pagamento parziale nell'ambito di una transazione fiscale presentata con la proposta di concordato o in un accordo di ristrutturazione del debito.

**La relazione**


Il nuovo comma 1 dell'articolo 182-ter stabilisce che il debitore possa presentare una proposta di transazione a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dal ricavato in caso di liquidazione. Per tale valutazione si deve aver riguardo al valore di mercato, attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare. Diventa dunque obbligatorio depositare, insieme con la proposta di concordato o nelle trattative che precedono la conclusione dell'accordo di ristrutturazione all'articolo 182-bis della legge fallimentare, una relazione redatta da un professionista abilitato dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale privilegiato proposta dal debitore non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio. Il pagamento parziale del debito Iva, ad esempio, non potrà essere inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava l'eventuale privilegio che assiste il tributo.

Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, nell'attestazione all'articolo 182-bis, comma 1, relativamente ai crediti fiscali deve risultare anche la convenienza del trattamento proposto per il credito erariale rispetto alle alternative concretamente praticabili. Tale aspetto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

La norma ora prevede che l'adesione alla proposta di transazione sia espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto deve essere sottoscritto anche dall'agente della riscossione per il trattamento degli oneri di riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il vincolo per il debitore**

Il piano deve prevedere la «restituzione» in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione

Quotidiano del **Fisco** | 24

di **Michele Brusatterra**

**Aliquota Iva del 5% per i servizi di trasporto urbano di persone effettuate per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta.** È quanto prevede l'articolo 1, comma 33-35, della legge di bilancio. La legge di bilancio per il 2017 elimina infatti il riferimento alle prestazioni di trasporto effettuate con «altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» che, pertanto, dal 1° gennaio 2017 non godranno più dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

**STOP ALL'ESENZIONE**  
*Il trasporto marittimo con aliquota al 5%*

[www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)  
La versione integrale dell'articolo

**PROCEDURE CONCORSALE**

## Note di variazione senza «data» Resta il vincolo dell'infruttuosità

La legge di bilancio riscrive la disciplina dell'emissione delle **variazioni Iva in diminuzione** in caso di procedure concorsuali riproponendo il testo dell'articolo 26 del Dpr 633/1972. La prima novità riguarda l'eliminazione delle regole per l'individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsuali, era consentita l'emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell'infruttuosità. Sono stati eliminati i riferimenti:

● alla data in cui il cliente si considera assoggettato a una procedura concorsuale;

● alla data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti;

● alla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

L'emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitività dell'infruttuosità generatasi a seguito della conclusione di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3,

lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese. Non sono state eliminate, invece, le precisazioni relative al momento a partire dal quale le procedure esecutive individuali possono essere considerate infruttuose. In tal caso il diritto all'emissione della nota di variazione può essere esercitato se - a seguito della procedura esecutiva individuale - sia derivato il mancato pagamento, in tutto o in parte, del dovuto e la procedura sia dunque rimasta infruttuosa. Secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 12, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che non vi sono beni o crediti da pignorare; nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità o, infine, qualora, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura

esecutiva per eccessiva onerosità.

La legge di bilancio abroga il secondo periodo del comma 5 che stabiliva per il cessionario/committente, assoggettato a una procedura concorsuale, la mancanza dell'obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione. Viene meno la possibilità di non rettificare l'Iva a sfavore della procedura concorsuale per tener conto delle note di variazione ricevute. Questo aspetto risulta problematico per il buon esito della procedura poiché, a seguito delle modifiche, lo Stato non si farà più carico dell'Iva relativa alle note di variazione emesse dai creditori e ricevute dalla procedura. Va ricordato che tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un'efficacia differita ai casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

**G. Car.  
B. Zan.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA SCELTA**

## Per il gruppo Iva opzione collegiale dal 1° gennaio 2018

**Stefania Saccone**

Tutti dentro o tutti fuori dal **gruppo Iva**? Questo è il dilemma che i **gruppi societari** dovranno sciogliere dal **1° gennaio 2018**, data di decorrenza delle nuove disposizioni sul gruppo Iva, introdotte dalla legge di bilancio 2017.

Possono costituire un gruppo Iva, previa opzione, isoggetti passivi, stabiliti in Italia, esercitanti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi. L'opzione deve essere esercitata obbligatoriamente da tutti questi soggetti, nessuno escluso («all-in, all-out principle»). Ne consegue che, il gruppo Iva è precluso ai soggetti passivi che, pur soddisfacendo i vincoli di legge, non vi aderiscono compatteamente.

Il riferimento alla qualità di «soggetto passivo» presuppone che solo i soggetti - che soddisfanno i requisiti per essere considerati tali - hanno titolo a partecipare al gruppo con la conseguenza che rimane precluso a tutti i soggetti che non svolgono un'attività economica, come, ad esempio, le holding pure.

Sul punto, la Corte di giustizia ha precisato che «a dover corrispondere collettivamente alla definizione di soggetto passivo sono tali persone, considerate congiuntamente, essendone strettamente vincolate tra loro sul piano finanziario, economico ed organizzativo» (C-85/11). Possono invece accedere al gruppo le stabili organizzazioni in Italia di società estere, mentre sono escluse le stabili organizzazioni all'estero di società italiane, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini Iva in Italia o per il tramite di un

rappresentante fiscale.

L'opzione è esercitata con l'invio telematico di una dichiarazione da parte del rappresentante del gruppo. Se l'opzione è trasmessa tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018, ha effetto dall'anno solare successivo (2019). Se l'opzione è, invece, inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, l'effetto decorre dal secondo anno successivo (2020). In presenza dei vincoli di legge, l'opzione è valida per un triennio, salvo revoca. Se non revocata, dopo il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo. Per effetto dell'opzione, nasce un nuovo soggetto Iva, con un'unica partita Iva, che dovrà adempiere agli obblighi di esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione delle norme Iva, tra cui fatturazione, registrazione dichiarazione e pagamenti. Di contro, i soggetti passivi aderenti al gruppo perdono la loro autonomia soggettiva, ma rispondono in solido per l'Iva dovuta. In caso di mancata opzione da parte di uno o più soggetti, è recuperato in capo al gruppo Iva l'effettivo vantaggio fiscale conseguito, e il gruppo cessa dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, salvo che i soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo. Tra i principali vantaggi del gruppo Iva, si evidenzia l'irrilevanza ai fini Iva delle cessioni di beni e servizi «intragruppo» con la conseguente riduzione non solo dei costi di compliance, ma anche di quelli «finanziari». Quest'ultimo effetto giova soprattutto ai gruppi bancari e assicurativi che soffrono di limiti al diritto alla detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Idee e Lifestyle del Sole 24 ORE

**L'ANNO CHE VORREI**

**IDEE**

**DESIDERI**

**E UTOPIE**

**PER IL 2017**

**NUMERO SPECIALE - GENNAIO 2017**  
L'idea di un anno che non sia solo un anno, ma un progetto. Un anno che sia un'opera d'arte, un'opera di architettura, un'opera di scrittura. Un anno che sia un'opera di arte, un'opera di architettura, un'opera di scrittura. Un anno che sia un'opera di arte, un'opera di architettura, un'opera di scrittura.

**Giorgio Arfara  
Camilla Barozzi  
Paul Berman  
Tatiana Boutourline  
Leonardo Calzavara  
Maurizio Crippa  
Giuliano da Empoli  
Annalisa De Simone  
Mario Filioley  
Alessandro Giberti  
Claudio Giunta  
Francesco Guglieri  
Alberto Mingardi**

**Andrea Minuz  
Pasquale Panella  
Alessandro Piperno  
Paola Peduzzi  
Saverio Raimondo  
Giuseppe Riccardi  
Danielle Rieti  
Christian Rocca  
Sofia Silva  
Nadia Terranova  
Raffaella Ventura  
Ester Viola  
Guido Vitello  
Anna Zafosova**

9 771317 240706

# IL . LE IDEE TORNANO DI MODA

**SCENARI GLOBALI****2017: Europa  
e Medioriente**

Le elezioni in Francia, Germania e Iran, la (continua) rinascita di Milano, il mondo post verità dominato da Facebook, la crisi della conversazione: ecco l'anno che ci attende.

**SCENARI CULTURALI****Un anno di serie tv,  
film, dischi**

Ma anche di arte (con Documenta e la Biennale di Venezia), architettura (inaugura l'Elbphilharmonie di Erzog e de Meuron), tecnologia (learning machine a tutta forza).

**SCENARI PERSONALI****Consigli terapeutici:  
basta odio**

Abbiamo chiesto a venti scrittori, saggisti, collaboratori di *IL* aspettative e speranze per il 2017. «Non odiare» è il proposito del premio Strega Alessandro Piperno.

**IL è in edicola  
da venerdì 16 dicembre  
con Il Sole 24 ORE**

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

Idee e Lifestyle del Sole 24 ORE

[www.24ilmagazine.com](http://www.24ilmagazine.com)

Il Sole

**24 ORE**



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Cassazione penale.** Le motivazioni delle condanne inflitte a maggio ai manager per il caso Thyssen

# Infortuni, reato senza il danno

## Per la rimozione od omissione dolosa di cautele non serve l'evento

Giovanni Negri

MILANO

■ È stata una «**colpa imponente**» quella commessa dall'ex ad della **Thyssen** Harald Espenhahn (condannato a 9 anni e 8 mesi) che insieme ad altri cinque manager del gruppo siderurgico ha provocato, per la totale e consapevole mancanza di adeguate misure di sicurezza, il rogo dello stabilimento di Torino nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 in seguito al quale morirono sette operai. Lo scrive la **Corte di cassazione** nelle motivazioni depositate ieri, sentenza 5251 della Quarta sezione penale, del verdetto emesso lo scorso 13 maggio di conferma delle sanzioni lievemente ridotte nell'appello bis.

Sul piano giuridico, la Cassazione mette in evidenza come per l'applicazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articolo 437 Codice penale) è sufficiente la consapevo-

lezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto. In altre parole, non serve un danno per determinare la condanna; se questo però si verifica, nella forma del disastro o dell'infortunio, allora scatta l'ipotesi aggravata.

Nella vicenda Thyssen, peral-

### IL PUNTO

Nel caso preso in esame sull'imputazione per omicidio colposo non pesa la mancata prova dell'aggravante del disastro

tro, chiarisce la Cassazione, l'accertamento di un'assenza di un nesso causale tra la dolosa omissione delle misure di cautela ascrivibile a vario titolo agli imputati e il disastro non ha cun- ti- po- di conseguenza sul diverso reato di omicidio colposo e neppure

resultamento sanzionatorio.

La sentenza osserva che «in sostanza mentre nel reato di omicidio colposo plurimo gli imputati, in riferimento alle posizioni di garanzia dagli stessi rivestite (...) e in ragione di una serie impressionante di violazioni a regole cautelari nel settore della programmazione, prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici causalmente collegate con l'evento dannoso sono stati riconosciuti colpevoli di avere cagionato la morte dei lavoratori, l'evento disastroso di cui all'articolo 437 secondo comma codice penale, rileva quella obiettiva aggravante della fattispecie semplice».

La Corte, poi, quanto alla misura delle sanzioni, avverte che anche se (ipotesi solo accademica peraltro) una delle condotte individuate come determinanti ai fini dell'omicidio colposo fosse esclusa, in ogni modo resterebbe attuale una serie di violazioni di regole cautelari nel set-



### SEPARAZIONE

**Spetta all'ex-coniuge anche una quota dell'incentivo all'esodo**

di **Mario Finocchiaro**

Le somme oltre le spettanze di fine rapporto date come incentivo a dimissioni anticipate non hanno natura liberale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

tore di contrasto agli infortuni riferibili a tutti gli imputati per effetto del meccanismo della cooperazione colposa tali da escludere qualsiasi esimente del reato contestato.

Agli imputati la Corte attribuisce la consapevolezza che avevano maturato «del tragico evento prima che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, avevano confluente nel determinare all'interno dello stabilimento di Torino una situazione di attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori».

Imponente poi la serie di inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche, non ultima la disposizione del piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spegnimento a breve gittata, ritenuti inadeguati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Avvocati.** La nota della Commissione anticirclaggio del Consiglio nazionale forense sui vincoli imposti ai legali

## Stop agli obblighi nelle separazioni

Valerio Vallefuoco

■ A distanza di quasi nove anni dal primo intervento organico sull'**anticirclaggio** applicato agli **avvocati** arriva la **nota metodologica** della **Commissione anticirclaggio del Consiglio Nazionale Forense**. Il Cnf interviene su alcune delle principali questioni che traggono spunto dal pratico confronto sugli obblighi a carico dei professionisti in generale e degli avvocati in particolare. La nota individua gli obblighi che il Dlgs n.231/2007 impone all'Avvocato: identificazione del cliente e del cosiddetto ti-

tolare effettivo; registrazione e conservazione dei dati del cliente; segnalazione all'Uif, in caso di "certezze" o sospetti su compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; formazione del personale e dei collaboratori; segnalazione al Mef di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro. Si precisa, attraverso la forma semplificata delle Faq, che gli obblighi non si applicano alle prestazioni eseguite in ambito giudiziale, all'attività di recupero cre-

diti e alle cause di separazione, cessazione effetti civili e/o scioglimento del matrimonio salvo, nell'ultimo caso, che le parti pervengano ad un accordo nel quale sia prevista una delle attività previste dall'articolo 12 lett.c) (ad esempio trasferimento di immobili). Nessun obbligo per l'avvocato che dopo una prima consultazione non accetta l'incarico. La nota individua in positivo le ipotesi in cui le disposizioni dettate dal Dlgs si applicano agli avvocati: si tratta dei casi in cui il legale compia in nome o per conto del cliente talune operazioni essen-

zialmente di ordine finanziario o immobiliare. Fornito anche quadro delle sanzioni penali e amministrative applicabili dopo la depenalizzazione operata dal Dlgs n.8/2006: le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi imposti dalla norma raggiungono un tetto di 50 mila euro. Chi non rispetta il dovere di segnalare le operazioni sospette è punito con la sanzione pecuniaria dal 1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata. Il Cnf rammenta che è un reato - punito con l'arresto fino a un anno e con l'amenda fino a 50 mila euro - la vio-

lazione del divieto di comunicare al cliente o a terzi l'avvenuta segnalazione. Nel caso di più violazioni amministrative scatta il cumulo materiale. La Commissione infine rammenta che la sanzione è irrogata dal Mef con un decreto impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma, con possibilità di ricorso in Cassazione. Per l'inosservanza degli obblighi di identificazione e di registrazione il Cnf puntualizza che le sanzioni amministrative pecuniarie hanno efficacia retroattiva per cui si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Dlgs n.8/2006, se il procedimento penale non è stato definito in modo irrevocabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINIO

www.quotidianocondominio.ilssole24ore.com

In breve

**TERMOREGOLAZIONE**  
Nuova guida Anit per gli impianti



La Nuova Guida Anit (Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico) su contabilizzazione e termoregolazione, riservata agli associati, è legata al concetto di "pagare quanto si consuma". Ed è basata sull'esperienza di 40 edifici riqualificati energeticamente, sintetizzati in questionari per valutare i benefici di comfort e fruibilità.

**RISPARMIO ENERGETICO**  
**Due convegni a Bari e a Foggia**

Importanti appuntamenti in Puglia il 17 dicembre: a Bari, alle 9, presso l'Hotel La Baia Palace in Corso V. Veneto 29/A (Palese), si terrà il workshop dal titolo "Casa Smart - Ecobonus, efficienza energetica e sicurezza", patrocinato dal Sole 24 Ore. E l'Acap organizza a Foggia alle 9,30 presso il Palazzetto dell'Arte, Sala Rosa, Via Galliani 1, un convegno su "Termoregolazione e contabilizzazione del calore in condominio".

**FORMAZIONE ANAP**  
**Corsi di 15 ore a Cagliari e a Roma**

A Cagliari dal 13 al 15 e a Roma dal 16 al 17 dicembre si terranno gli ultimi corsi 2016 di aggiornamento. Info: <http://nazionale.anai.it/corsi/>

**Dipendenti del condominio.** Possibile un'assunzione per sostituirlo durante l'assenza

## Portiere, incidenti all'Inail

### L'amministratore invia la denuncia ma non il certificato

Vincenzo Di Domenico

■ Il portiere sta lavando il pavimento e accidentalmente scivola. Oppure è salito su una scala per svitare una lampadina e cade. Sono piccoli incidenti che possono capitare. Quali sono in questi casi gli adempimenti che l'amministratore di condominio dovrà assolvere?

A disciplinare l'infortunio sul lavoro è il Dpr 1124/65. La novità è che, a partire dallo scorso marzo, l'amministratore, in veste di datore di lavoro, è esonerato dall'obbligo di trasmettere all'Inail il **certificato medico** di infortunio (Circolare Inail n.10 del 21 marzo 2016). La certificazione medica, infatti, è ora acquisita dall'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha effettuato il primo soccorso (info: 803.164, [www.inail.it](http://www.inail.it)). A carico del datore di lavoro - o solitamen-

te del suo consulente del lavoro - restava invece l'obbligo di inviare all'Inail la **denuncia di infortunio**, indicando anche il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio dello stesso (tali elementi possono essere visualizzati dall'amministratore accedendo all'applicativo dell'Inail).

Attenzione: la denuncia va inviata entro due giorni da quando l'amministratore è in possesso del certificato telematico o relativo codice, altrimenti le pene sono salate (**sanzioni amministrative** da 1.290 a 7.745 euro). Sta quindi al lavoratore infortunato dare immediata notizia dell'incidente all'amministratore, in modo che quest'ultimo possa inoltrare la denuncia in tempi brevi.

Se il datore di lavoro non riesca a indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio perché è stato inviato dal me-

dico via Pec e quindi non è visualizzabile tramite l'applicativo Inail) la denuncia deve essere comunque inviata nei termini, inserendo un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.

L'infortunio del portiere in ambiente lavorativo non va confuso con quello al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro. Perché nel primo caso - salva la verifica della natura "extra-lavoro" - la copertura è a carico dell'Inail; e se l'incidente avviene in un altro momento, la competenza è della **Cassa Portieri**. Quest'ultima interverrà anche nel caso in cui l'Inail dovesse escludere la "causa di lavoro" dell'evento traumatico.

Il portiere assente per infortunio sul lavoro è tutelato dall'Inail anche per la copertura delle spese mediche (esami diagnostici, terapie riabilitative) ed è esentato dal pagamento del ticket sanitario.

Successivamente, nel caso di inabilità permanente, conserverà il diritto all'esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica.

Come fare quando si voglia sostituire il portiere durante il periodo di infortunio? È possibile farlo, assumendo un altro portiere a tempo determinato, per i giorni necessari (in tal caso, trattandosi di sostituzione, a livello contributivo il datore non dovrà pagare l'addizionale Aspi sui rapporti a tempo determinato, che è pari all'1,4%).

Sconsigliato il pagamento del sostituto con i voucher, dal momento che la sostituzione ha i caratteri del lavoro subordinato. Un'alternativa, qualora si volesse evitare un'assunzione, è quella di rivolgersi a un'impresa di pulizie in appalto fino a che non tornerà il portiere infortunato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Regolamento contrattuale.** Il Tribunale di Roma ha chiarito il limite all'uso delle proprietà esclusive

## Case di alloggio vuol dire «di vacanza»

Federico Ciaccafava

■ Nella dizione «**case di alloggio**», contenuta in un regolamento di condominio contrattuale, deve ricomprendersi l'attività di "casa vacanze", atteso che il termine alloggio è riferibile a una forma di sistemazione, albergo, rifugio, **comunque temporanei**, che non necessariamente presuppongono uno stato di salute dell'occupante tale da dover essere accolto in un sanatorio. Ne consegue che, in caso di **trascrizione del regolamento** nei pubblici registri immobiliari, questo divieto è opponibile nei confronti dei condomini e

dei successivi acquirenti.

Questi i principi espressi da una recente decisione del foro di Roma (sentenza 18629/2016 del **Tribunale di Roma**). Nel caso esaminato il condominio aveva agito nei confronti di tre condomini, ritenuti responsabili di aver dato, ai rispettivi appartamenti, una destinazione in palese contrasto con una norma del regolamento contrattuale trascritto, la quale, per gli appartamenti ed i locali sovrastanti al piano scantinato, ne proibiva l'impiego, tra l'altro, come «(...) sanatorio (...)», case di alloggio, e di comunque adibirli ad uso contrario alla tranquillità, all'

igiene, alla decenza, al decoro e buon nome dell'edificio».

Il giudice ha ingiunto ai condomini trasgressori la cessazione dell'attività ricettiva di casa vacanze nelle rispettive unità abitative, condannandoli in solido anche al pagamento delle spese processuali. Il tenore del precetto, precisa il giudice, è sufficientemente chiaro nel non consentire, negli ambiti immobiliari in proprietà esclusiva, l'esercizio di quelle attività nominativamente indicate come quelle di case di alloggio.

Circa poi il significato di **casa vacanze** rispetto al termine usato dal regolamento di condominia-

le di "case di alloggio", si osserva, nella dizione case di alloggio senza dubbio da comprendere l'attività di "casa vacanze", dal momento che il termine alloggio è riferito a una occupazione dell'alloggio comunque temporanea, tale da escludere uno stato di salute meritevole di un ricovero in sanatorio.

In ogni caso, ha detto il Tribunale, le clausole limitative delle modalità d'esercizio e del diritto di godimento sulle parti comuni o di proprietà esclusiva possono essere validamente dettate dal solo testo regolamentare "contrattuale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diritto web.** Sentenza del Gup di Roma

## Spetta al giudice l'oscuramento dei siti internet

Alessandro Longo

■ Spetta a un **giudice ordinario** e non a un'autorità amministrativa **oscurare un sito web**: è quanto emerge da un **sentenza del Gup di Roma** in merito a un sito di trading internazionale che era stato oscurato, su **richiesta della Consob**, per il sospetto di reati finanziari. Il Gup ha assolto il titolare del sito e annullato l'oscuramento. La vicenda vedeva radicato un doppio procedimento, penale di fronte al Tribunale di Roma e amministrativo alla Consob, entrambe con poteri concorrenti sulla stessa violazione.

La sentenza del Gup è significativa per un doppio motivo, perché si occupa di un caso di oscuramento di sito web di trading estero - caso meno comune rispetto a quelli standard (p.es. siti di pirateria audiovisiva) - e, soprattutto, perché prende posizione su un conflitto di competenze "digitali" tra giustizia ordinaria e autorità amministrative, su cui il dibattito è aperto da anni.

L'oscuramento di siti viene disposto, di fronte a violazioni di legge, quando questi sono basati su server stranieri. Non potendo chiudere il sito, si ordina ai provider di impedire l'accesso (cioè l'oscuramento) agli utenti italiani.

Il sito in questione era stato oscurato dai provider dopo l'istruttoria della Consob per violazione delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf). L'accusa era di porre in vendita servizi di investimento su strumenti finanziari, con trading on line di opzioni binarie e contratti derivati regolati in contanti rientranti nell'allegato 1, sezione C della Direttiva 2004/39/CE, (MiFid), al di

fuori del sistema di autorizzazioni previste dal Tuf.

Il Gup, all'esito del giudizio abbreviato, ha stabilito che i comportamenti erano riconducibili a una colpa scusabile (il sito era autorizzato dall'autorità cipriota ma non da quella italiana) e pertanto può continuare a operare anche sul territorio italiano.

«Per la prima volta in Italia viene risolto un conflitto di competenze tra un'autorità giudiziaria e una amministrativa in merito all'oscuramento di

### DOPPIA INDAGINE

Il magistrato tuttavia può tenere conto degli esiti dell'istruttoria dell'Authority se svolta in contraddittorio

un sito internet. E si è risolto stabilendo, di comune accordo tra le due autorità, che la decisione spetta al giudice ordinario», ha commentato l'avvocato Fulvio Sarzana specializzato in diritto del web. In particolare «dal provvedimento si apprende che il Giudice può tenere conto dell'istruttoria dell'Authority al fine di ordinare l'inibizione o di rifiutarla, se in sede amministrativa venga garantito in maniera scrupolosa il diritto al contraddittorio del titolare del sito, e si sia svolta una istruttoria amministrativa molto dettagliata». «Non è ancora risolto, invece, il conflitto di competenze tra Agcom e la giustizia ordinaria nella tutela del copyright, dato che le due autorità sono solite avviare procedimenti autonomi e paralleli sui siti web da oscurare» chiosa Sarzana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Privacy.** Il Garante

## No all'oblio per i casi giudiziari gravi

Patrizia Maciocchi

■ Escluso il **diritto all'oblio** se la **vicenda giudiziaria** è di particolare **gravità** e l'iter processuale si è concluso da poco tempo. Per il **Garante della privacy** in tal caso prevale l'interesse pubblico a conoscere la notizia. Con questa motivazione l'Authority ha dichiarato infondata la richiesta di un ex consigliere comunale, coinvolto in un'indagine per corruzione e truffa, di "deindicizzare" alcuni articoli. La vicenda era iniziata nel 2006 per concludersi nel 2012 con una sentenza di patteggiamento e la pena coperta dall'indulto. L'ex amministratore, dopo il no di Google alla richiesta di deindicizzazione, aveva fatto ricorso al Garante per chiedere la rimozione delle notizie che apparivano sul motore di ricerca. Alla base della richiesta la nuova vita dell'ex consigliere che non ricopriva più incarichi pubblici ma svolgeva un'attività privata, un lavoro che poteva, come la sua vita privata e la sua immagine, essere pregiudicato dalla circolazione di notizie risalenti a circa dieci anni prima. L'Authority ha che rigettato la richiesta chiarisce che, anche se il tempo resta una componente essenziale del diritto all'oblio, la circostanza incontra un limite quando le informazioni riguardano reati gravi, che hanno destato allarme sociale. Per questo le richieste vanno dunque valutate, caso per caso, ma con minore favore. Nella vicenda esaminata hanno pesato due elementi: il procedimento giudiziario si era definito pochissimi anni prima e alcune urla rendevano la notizia ancora interessante per l'opinione pubblica perché rimandavano ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicata fino al 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Riscaldamento.** La scadenza del 31

## Contabilizzatori di calore in attesa di proroga

Saverio Fossati

■ La crisi di Governo non ci voleva ma la macchina dell'esecutivo è già ripartita ieri con la conferma di Carlo Calenda alla guida dello Sviluppo, il dicastero chiave per la questione dell'obbligo di installare **contabilizzatori di calore** e termovalvole, entro il **31 dicembre 2016**, in tutti gli impianti di **riscaldamento centralizzato**.

Come anticipato sul Sole 24 Ore del 24 novembre scorso, Confedilizia si era mostrata ottimista sulla possibilità di una riapertura dei termini per i numerosi condomini che non ce l'hanno fatta a fare i lavori prima dell'accensione del riscaldamento (che, in quasi tutta Italia, è stata il 15 ottobre scorso). Proprio le difficoltà causate dai ritardi normativi (il decreto legislativo 141/2016 è uscito in Gazzetta a fine luglio) hanno reso impossibile o molto difficile l'installazione di contabilizzatori, ripartitori e termovalvole. Così, anche in parecchi casi sono state convocate le assemblee e deliberate le relative spese, è risultato estremamente complicato affidare i lavori a un'impresa: il tempo era troppo poco e le imprese si sono trovate sovraccaricate di lavoro.

Innanzitutto è rappresentato dalle sanzioni per il mancato adempimento: da 500 a 2.500 euro a caricatore di ogni condominio. Ed è proprio su questo che potrebbe giocare la partita delle dilazioni. Che troverebbero posto nel solito Dl «milleproroghe». Le soluzioni che si stanno facendo strada, adottabili senza urtare troppo la sensibilità dei funzionari di Bruxelles (l'obbligo di contabilizzatori è in fat-

ti in ossequio alla direttiva 2012/27/CE) sono, per ora, due:

- una riduzione al 5% delle sanzioni minime sino ai primi mesi della primavera 2017;
- un posticipo dell'applicazione delle sanzioni alla riapertura degli impianti di riscaldamento nel 2017 (15 ottobre in gran parte d'Italia).

In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni è affidata alle Arpa, quindi, se verrà seguito l'esempio del Piemonte (si veda Il Sole 24 Ore del 22 novembre scorso), la tolleranza sarà nei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### ERRORI DA EVITARE

**Come non si fa un regolamento**

di **Mauro Cardia**

Se ne può dubitare ma esiste veramente. È il regolamento di un condominio "orizzontale", costituito da qualche migliaio di proprietari, che va smontato per capire come evitare certi errori.

www.quotidianocondominio.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA





# Beauty in design.

Nuova Audi A5 Coupé è l'evoluzione di un'icona: linee e proporzioni sportive, design sofisticato in ogni dettaglio, performance ancora più intense. E grazie alle innovative tecnologie di guida assistita, come Audi pre sense city, traffic jam assist e Audi connect, l'Intelligenza Artificiale applicata alla guida è finalmente realtà. Con nuova Audi A5 Coupé, partendo da un capolavoro ne abbiamo creato un altro. Scopritela nei nostri Showroom e su [www.audi.it](http://www.audi.it)

**Nuova Audi A5 Coupé. Engineered with soul.**



Audi Financial Services finanzia la vostra Audi. Audi raccomanda Castrol **EDGE Professional**

Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,8 - ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO<sub>2</sub> (g/km): ciclo combinato 166.

**Audi** All'Avanguardia della tecnica



CIRCOLAZIONE STRADALE

**Fisco.** Lazio, Lombardia e Puglia «sdoganano» una procedura prevista fin dal 1992 ma finora applicata soltanto nel 1999

# Bollo non pagato, radiati dal Pra

## Coinvolti 420mila veicoli ma molti sono inesistenti o già venduti dall'intestatario

Maurizio Caprino

Dopo una quindicina d'anni di inerzia, il fisco rispolvera la **radiazione d'ufficio** prevista dal Codice della strada per i veicoli sui quali il **bollo auto** non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi. E ne individua oltre 420mila, circa l'1% del parco circolante nazionale. Molti, se si pensa che sono solo quelli di Lazio, Lombardia e Puglia, le sole Regioni che hanno avviato l'operazione. E quest'entità fa dubitare dell'efficacia dell'attuale sistema di gestione amministrativa dei veicoli. Io Sportello telematico dell'automobilista (Sta)

Il risultato della radiazione d'ufficio non sta tanto nel recupero di gettito (nel Lazio sono stati messi in regola solo 1.926 dei 94.163 mezzi individuati), quanto nel ripulire archivi che spesso includono ancora veicoli non più circolanti o comunque ceduti. Sui quali i proprietari individuati dalle Regioni non hanno interesse a fermare la radiazione e le Regioni sostengono costi per avvisi bonari, accertamenti e cartelle che non andranno mai a buon fine. Ma proprio questo rivela che ha buchi anche lo Sta, nato anche per evitare situazioni del genere. Esso è entrato a regime tra il 2001 e il 2004, per cui ci si aspetterebbe che buona parte dei mezzi da cancellare per

bonificare gli archivi sia stata dismessa in anni precedenti. E invece molte radiazioni d'ufficio riguardano anche esemplari immatricolati dopo, di cui comunque i proprietari si sono disfatti quando lo Sta c'era già e avrebbe dovuto registrare l'evento.

Ci sono solo cifre generiche: 92.237 veicoli nel Lazio, 204mila in Lombardia e 120mila in Puglia (per i dettagli, si veda la scheda a destra). Ma l'Acì sul Lazio rivela che l'anno "medio" d'immatricolazione dei veicoli da radiare è il 1994. Visto che l'ultima cancellazione, effettuata all'epoca al livello nazionale dall'allora ministero delle Finanze, risale al 1999, se questi mezzi hanno smesso di circolare o sono stati rivenduti o esportati, ciò è spesso accaduto quando lo Sta già esisteva.

Perché lo Sta doveva essere un passo avanti? Nel vecchio sistema, di fatto, gli archivi di Motorizzazione (su dati tecnici dei veicoli e generalità degli intestatari) e Pra (dati riguardanti la proprietà dei mezzi e il doppio di alcune informazioni tecniche) erano separati. E restavano disallineati perché spesso chi acquistava un usato si registrava solo alla Motorizzazione (in modo da mettere in regola la carta di circolazione, necessaria per circolare) e ometteva l'altra

scrizione al Pra (che richiede anche centinaia di euro di Ipt).

Con lo Sta (Dpr 358/2000), i due adempimenti sono contestuali e scatta un blocco quando si cerca di effettuare solo uno. Successive modifiche hanno portato a inserire nel sistema anche eventi che incidono sulla composizione del parco circolante effettivo, come le demolizioni. Perché, nonostante ciò, il parco circolante che risulta alle Regioni resta diverso da quello effettivo?

Quanto alle discrasie sul nome del proprietario, il punto è che la contestualità degli adempimenti alla Motorizzazione e al Pra non impedisce che chi è in malafede riesca ancora a nascondere al Pra l'acquisto: l'articolo 94 del Codice della strada non prevede che venditore (che ha interesse alla trascrizione) e acquirente si presentino entrambi allo Sta: il primo ha il solo obbligo di far autenticare la sua firma sull'atto di vendita, mentre il secondo a doversi recare allo Sta e, se il venditore non lo accompagna di persona, riesce a omettere l'adempimento. L'unica differenza rispetto a prima è che ora l'acquirente deve rinunciare anche ad aggiornare la carta di circolazione. Che può essere un problema solo se, durante un controllo su strada, un agente gli fa do-

### Quasi mezzo milione

**92.237**

**Lazio**  
Veicoli individuati dalla Regione Lazio come da radiare per mancato pagamento del bollo auto per tre anni consecutivi

**204.000**

**Lombardia**  
Veicoli da radiare in Lombardia: 84mila per mancato pagamento

nel triennio 2006-2008 e 120mila per il periodo 2011-2013. Ma nessuno di essi verrà effettivamente radiato: la Regione si è fermata per un parere del ministero dell'Economia

**120.000**

**Puglia**  
Veicoli individuati in Puglia come inadempienti per gli anni 2012-2014

### LOMBARDIA

## Sconto del 10% per i pagamenti «domiciliati»

Dal 2017 sconto del 10% sul bollo auto per i lombardi che pagano con **domiciliazione bancaria**. Varrà per sempre (se non si revoca l'autorizzazione) e spetta quale che sia la propria banca, ma è riservato alle persone fisiche (agevolazioni per

quelle giuridiche ci sono già). Per fruirne subito occorre far pervenire alla Regione l'autorizzazione entro il giorno 15 del mese precedente il pagamento, altrimenti vale dall'anno dopo. L'addebito avverrà l'ultimo giorno del mese di pagamento e se non andrà a buon fine si verrà avvisati dalla banca e si dovrà pagare in modo tradizionale con tariffa non scontata, più sanzioni e interessi; ma per il 2017 la banca farà un secondo tentativo entro 6 giorni e se andrà a segno si sarà in regola senza penalità.

mande stringenti e lui non trovarisposte convincenti.

Non di rado, poi, l'acquirente in malafede non paga bollo e multe; i relativi debiti continuano ad essere recapitati in prima battuta al precedente proprietario. Che così scopre che il passaggio di proprietà non è stato registrato e non ha strumenti ragionevoli per rimediare: l'articolo 11 del Dm Finanze 514/1992 (sulla «tutela del venditore») consente l'operazione, ma a esposto di qualche di qualcuno si tenta l'incerta strada del ricorso al giudice di pace. Così l'acquirente in malafede può anche non figurare mai intestatario.

Quanto alle demolizioni, ci sono veicoli che restano negli archivi perché la radiazione dal Pra è possibile solo se ci si rivolge a un demolitore autorizzato, che rilascia una ricevuta liberatoria ed espleta lui la formalità. Ma ci sono anche operatori non autorizzati che possono rilasciare ricevute senza valore. E per una Regione è difficile controllare, se un veicolo viene demolito fuori dal suo territorio: le autorizzazioni sono rilasciate al livello locale.

Infine, lo Sta incide poco nei furti: sta al derubato cancellare il veicolo quando perde le speranze di ritrovarlo e molti non fanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**FOCUS.** LE CRITICITÀ RISALGONO GIÀ AL PASSATO: OGGI CI SONO DISPARITÀ TERRITORIALI E PROBLEMI SU SANZIONI E RICORSI

# Norma vecchia, operazione difficile

La **radiazione d'ufficio** è stata avviata da Lombardia, Lazio e Piemonte, ma per ora verrà completata solo da queste ultime due Regioni. Le uniche ad aver deciso di superare l'ostacolo che ha fermato le altre: formalmente l'operazione non è possibile. Né lo sarà fino a quando si deciderà di cambiare la normativa: l'attuale articolo 96 del Codice della strada prevede dal 1992 che le modalità dell'operazione vadano stabilite con decreto ministeriale (dell'Economia, sentite le Infrastrutture), che il 2001 e il 2004, per cui ci si aspetterebbe che buona parte dei mezzi da cancellare per

mai stato emanato ma neanche lo sarà perché il ministero si dice ormai incompetente.

L'incompetenza è stata dichiarata in una nota indirizzata alla Regione Lombardia, che aveva chiesto una validazione ministeriale alla radiazione d'ufficio intrapresa nel 2012 e, non ottenendola, si è finora limitata a congelare la posizione dei veicoli coinvolti. Sostanzialmente, il Codice della strada è stato scritto nel 1992, quando il bollo auto era totalmente di **competenza** statale e la sua gestione era affidata in monopolio all'Acì.

Dal 1999 la gestione è passata alle Regioni, pur rimanendo la natura erariale del tributo. E il ministero considera la radiazione d'ufficio come attività di gestione.

Ci sono poi problemi legati alla formulazione letterale dell'articolo 96, che attribuisce ancora all'Acì il compito di accertare il mancato pagamento triennale, avviare la procedura e concluderla chiedendo la cancellazione del mezzo dal Pra. Oggi l'Acì può accertare il mancato pagamento solo per conto delle Regioni con cui ha una convenzione, il che impedisce l'at-

tività in Piemonte, Veneto, Friuli, Marche, Molise e Sardegna.

Al netto di queste difficoltà, la **procedura** prevista dall'articolo 96 richiede che all'accertamento segua la notifica formale di una richiesta di giustificare il mancato pagamento. Se dopo 30 giorni il destinatario non dimostra di aver pagato o che le somme richieste non erano dovute, scatta la richiesta di cancellazione dal Pra, che procede e lo comunica alla Motorizzazione, la quale a sua volta attiva le forze dell'ordine per rintracciare i veicoli e ritirarne targhe e documenti.

Quest'ultima fase è molto delicata, sia per le difficoltà che spesso può presentare la ricerca, sia perché, in mancanza del Dm attuativo, non è chiaro come ci si debba regolare in tutta una serie di situazioni. Per esempio, se il proprietario dichiara di non sapere più dove si trovi il veicolo.

Delicata è pure l'applicazione delle pesanti sanzioni previste per chi circola dopo la radiazione: 413 euro di multa (applicata due volte, se il conducente è persona diversa dal proprietario) e la confisca del mezzo. Infatti, si è sanzionabili per il solo fatto di circolare «dopo la cancellazione» dal Pra e nessuna norma al momento prevede che tale radiazione venga portata a conoscenza dell'interessato prima

che arrivino le forze dell'ordine a ritirargli targhe e documenti. Quindi, chi ricevesse la richiesta di giustificare il mancato pagamento può solo sapere che dopo 30 giorni è a rischio.

Ci si può opporre alla radiazione presentando un **ricorso** entro 30 giorni dal provvedimento che la dispone. Ma anche qui si apre un problema pratico: il ricorso andrebbe indirizzato al ministero dell'Economia. Date tutte queste difficoltà, dopo una prima parziale campagna nazionale effettuata nel 1999, nessun'altra radiazione era stata intrapresa prima di quelle di Lazio, Lombardia e Puglia.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Commercio di usato.** Le indicazioni della Corte Ue

# Garanzia anche sul «conto vendita»

Nicola Giardini

Nell'ambito delle **vendite di auto usate**, è compito del giudice accertare se un commerciante di veicoli deve prestare la **garanzia legale di conformità**, obbligatorio quando il venditore è un professionista anche quando piazza un esemplare che non appartiene a lui ma a un privato, che come tale non è tenuto ad assicurare tale copertura. L'accertamento va fatto indipendentemente dal fatto che il commerciante sia stato o meno retribuito per la sua opera. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue consentendo del 9 novembre sulla causa C-149/15.

La questione riguarda la qualifica di commerciante professionista che, come tale, quando vende a un consumatore deve prestare la garanzia di conformità resa obbligatoria dalla direttiva 1999/44/Ce

sulla vendita dei beni di consumo. La definizione di professionista (attualmente in Italia trasfusa nel Codice del consumo all'articolo 128) prevede che sia tale ogni persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita di tali beni. Un commerciante può essere indotto a far credere al cliente che la transazione sta avvenendo con un professionista anche quando in realtà il bene appartiene a un privato: ci sono

### IL PRINCIPIO

L'operatore risponde sempre come professionista e non conta il fatto che venga retribuito o meno dal proprietario precedente

motivi fiscali e la volontà di trattare per sé una parte del prezzo pattuito. Così l'acquirente può ritenere che l'acquisto sia avvenuto da un professionista.

Infatti su cui ha deciso la Corte Ue risalgono all'aprile 2012, quando in Belgio un privato acquistava da un'autofficina una vettura usata per 4mila euro, senza rilascio di ricevuta da parte del venditore. Guastatosi il motore dopo soli quattro mesi, l'acquirente si rivolgeva all'officina venditrice e solo al momento della riconsegna della vettura riparata, di fronte a un conto di 2mila euro, veniva a conoscenza che la vendita era esente da garanzia legale di conformità perché effettuata per conto di un privato. Dopo il rifiuto di saldare da parte dell'acquirente, l'officina si rivolgeva al tribunale di primo grado che gli dava ragione. In appello il cliente ha

chiesto la risoluzione del contratto di vendita con restituzione del prezzo e un risarcimento di 2mila euro più spese; i giudici sospendevano il procedimento e rimettevano alla Corte Ue il quesito sulla possibilità di configurare l'officina come venditore professionista.

La Corte, dopo una lunga serie di considerando legati alla direttiva 1999/44, ha concluso che la qualifica di venditore su taluni aspetti della vendita di auto usate e relativi a garanzia va attribuita anche al professionista che agisca per conto di un privato senza dichiarare che il proprietario del bene venduto è un privato. La Corte ha altresì deciso che verificherlo è compito del giudice nazionale, a prescindere dal fatto che l'intermediario professionista sia stato o meno retribuito per il suo incarico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Adempimenti.** Abolito l'obbligo di attestazione preventiva, finalizzato al controllo di polizia sulle contrattazioni

# La Scia 2 cancella la dichiarazione

Alessandro Selmini

Dall'11 dicembre sono cambiate gli adempimenti per il **commercio di veicoli usati**: il Dlgs 222/2016, cosiddetto **Scia 2**, con l'articolo 6 ha abrogato l'articolo 126 del Tulpas (legge di pubblicanza del 1931), che imponeva anche l'invio al Comune di una «dichiarazione preventiva» finalizzata al controllo di polizia sulle contrattazioni e l'obbligo di tenere un registro delle operazioni.

La sezione I dell'allegato al Dlgs 222 elenca gli adempimenti per avviare e ampliare le attività commerciali regolamentate. Per il commercio di auto nuove in area privata, disciplinato dal Dlgs 114/1998 nulla è cambiato: per aprire un salone si invia una Scia al Comune e si può iniziare subito se la superficie è quella di un esercizio di vicinato, mentre si richiede una autorizzazione se la

superficie è quella di una media o grande struttura. Se il Comune non decide entro 90 o 180 giorni, scatta il silenzio-assenso. Il titolare e l'eventuale preposto devono avere il requisito di onorabilità e non anche quello professionale.

Per il commercio di usato in area privata, abrogato l'articolo 126, gli adempimenti sono gli stessi. Ma resta l'obbligo di conservare un registro in cui giornalmente annotare le contrattazioni con le generalità di acquirenti e venditori (articolo 128 Tulpas).

### IL DOCUMENTO CHE RESTA

Occorre sempre tenere un registro in cui annotare giornalmente le generalità di acquirenti e venditori, anche se si opera tramite web

Sempre più diffuso è il commercio elettronico. La procedura, per il nuovo e per l'usato, è quella prevista dall'articolo 18 del Dlgs 114: invio di Scia con attestazione del requisito di onorabilità. Anche in questo caso per l'usato è decaduto l'adempimento dell'articolo 126 ma non quello del 128. La vendita conto terzi in un locale da parte di intermediari è regolata dall'articolo 15 del Tulpas, che nell'attuale versione prevede che l'attività dell'intermediario, che deve avere solo i requisiti morali stabiliti dal Tulpas, sia avviata con comunicazione al questore. Ma nella prassi è inviata al Comune, cui è stata trasferita la competenza col Dlgs 12/1998. E in parecchi Comuni in luogo della comunicazione è richiesta una Scia.

Nella sede dell'intermediario (o agenzia) vanno tenuti il registro delle operazioni effettuate e la tabella delle tariffe (articolo 120 del Tulpas). Il Dlgs 222 non indica la procedura per avviare l'intermediazione o agenzia per la vendita di veicoli. Ma i numeri 105, 106 e 107 della sezione I regolamentano le varie attività previste dall'articolo 15 del Tulpas e al numero 107 si parla di «altre agenzie d'affari». Si può dedurre che le agenzie per la rivendita di veicoli conto terzi visiano comprese. E per il 107 la procedura prevede la comunicazione al Suap, di fatto al Comune.

Ora, poiché i Dlgs 126 e 222/2016 per la prima volta riconoscono la comunicazione come procedura distinta dalla Scia, i ministeri della Semplificazione e dello sviluppo economico devono specificare con urgenza le sue caratteristiche: contenuto tipo, responsabilità di chi la compila e controlli dell'ente che la riceve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Rc auto.** L'identificazione del responsabile del sinistro non esonera la compagnia designata

# Il Fondo non esce dal giudizio

Raffaella Caminiti  
Paolo Mariotti

L'assicurazione chiamata a risarcire per conto del **Fondo di garanzia vittime della strada** quando il responsabile dell'incidente è ignoto non ne viene esonerata se questi viene identificato nel corso della causa che le viene intentata sul risarcimento. Lo ha chiarito, con la sentenza n. 23710/16 depositata il 22 novembre, la Terza sezione civile della Cassazione.

La legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata (e, dunque, la sua obbligazione risarcitoria) si sta-

bilizza al momento della proposizione della domanda e resta per tutto il giudizio instaurato ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Codice delle assicurazioni, anche se dopo sia identificato il responsabile. Nei suoi confronti la compagnia, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento, potrà agire in regresso.

La vicenda da cui trae origine la sentenza riguarda il conducente di un ciclomotore che, sbalzato per un urto contro un muro e rimbalzato a centro strada, secondo la dinamica descritta nel suo ricorso era investito da più vetture rimaste sconosciute e da un'auto cui

conducente veniva proscioltto in sede penale «per non aver commesso il fatto». Ma le perizie del giudizio civile accertavano che l'auto intestatrice era solo la sua.

La Cassazione ha innanzitutto osservato che l'articolo 292, comma 1, del Codice, nel configurare il diritto dell'impresa ad agire in regresso presuppone che un responsabile, inizialmente ignoto, sia stato identificato. Ciò può avvenire non solo durante lo spatiunale deliberando previsto dalla legge prima dell'instaurazione del giudizio o dopo la sua conclusione, ma anche durante il processo. Inoltre, l'articolo 283 del Co-

dice si evince che alla richiesta risarcitoria in sede stragiudiziale va dato un effetto «esautivo» e «acceleratorio» sul piano processuale. Ciò è in armonia con le direttive europee e col principio secondo cui la complessiva disciplina della Rc auto è orientata alla maggior tutela possibile delle vittime.

Ci sono poi i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, frustrati se il danneggiato dovesse ricominciare il giudizio, verso il responsabile. Oltretutto, potrebbe anche arrivare la prescrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### APPROFONDIMENTO ONLINE

Articolo in versione integrale su [wwwquotidianodiritto.it/sole24ore.com](http://wwwquotidianodiritto.it/sole24ore.com)

**Omicidio stradale.** Le istruzioni ai Pm

# Su alcol e droga il Lazio «lancia» i prelievi coattivi

Test su alcol e droga effettuati con procedure precise in strutture sanitarie specializzate e sempre disponibili. Direttive e formazione agli agenti per l'**accompagnamento coatto** in questi ospedali di chi dopo un incidente con morti o feriti rifiuta il test. Riconoscimento esplicito che, in questi casi di rifiuto, è legittimo anche effettuare il prelievo del sangue. **Sequestro dei telefoni cellulari** dei guidatori coinvolti in gravi incidenti. Si articola su questi punti l'azione concertata fra Procura generale di Roma, (competente su tutto il Lazio), Polizia stradale e Regione Lazio per cercare di applicare in modo efficace le nuove norme su **omicidio stradale** e **lesioni personali stradali**.

L'azione, sfociata in un protocollo operativo approvato dalla Regione il 27 settembre e portato alla Strada e conoscenza di altre Regioni e Procure per arrivare a iniziative analoghe ovunque, è necessaria perché la legge 41/2016, che lo scorso aprile ha introdotto questi nuovi reati, prevede pene severe che fanno emergere i limiti di un sistema giudiziario basato su un approccio poco rigoroso, data la sproporzione tra il grande impegno e la specializzazione richiesti dagli incidenti stradali (all'accusa, alla difesa, al giudice e ai rispettivi consulenti) e l'entità delle sanzioni effettivamente irrogabili in precedenza. Si aggiungono problemi nel trovare ospedali con organici e mezzi adeguati per effettuare test attendibili in ogni momento.

Per questo la Procura ha coinvolto la Regione Lazio, che ha individuato strutture di riferimento in ogni parte del suo territorio, garantendo anche il finanziamento necessario. Ha così preso corpo una rete costituita da 27 ospedali con laboratori di primo livello, dove vengono effettuati i primi test di screening. Per la conferma dei risultati, i campioni vengono spediti a due strutture di secondo livello, entrambe a Roma: il Policlinico Umberto I e l'Università Tor Vergata.

Nel protocollo, la Procura ha

inserito alcuni chiarimenti per le forze dell'ordine. Il più importante riguarda la possibilità di effettuare in modo coattivo il prelievo del sangue su un conducente che lo rifiuta. Infatti, la legge 41/2016 rende possibile l'accompagnamento coattivo in ospedale, ma quanto al prelievo c'è ancora la sentenza 238/1996 con cui la Consulta lo considera come lesivo dell'integrità fisica della persona. E l'articolo 191 del Codice di procedura penale non consente l'utilizzo di prove acquisite violando divieti stabiliti per legge. Secondo la Procura, la nuova legge supera il problema, perché introduce nell'articolo 359 del Codice di procedura il comma 3-bis, che autorizza prelievi e altri accertamenti coattivi purché «necessari»; e qui il prelievo del sangue è necessario, dato lo stato dell'arte della medicina.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Gli esami forzosi

#### 01 | ALCOL

In caso di rifiuto di sottoporsi a esami, la Procura generale di Roma ritiene che il prelievo del sangue possa essere anche coattivo

#### 02 | DROGA

Secondo la Procura, anche qui è giuridicamente possibile un prelievo ematico forzato. Ma, se esso risulta materialmente impossibile, è autorizzato anche quello della saliva. In ogni caso, per dimostrare che il conducente guidava sotto alterazione da droghe, occorre anche una visita medica

© RIPRODUZIONE RISERVATA